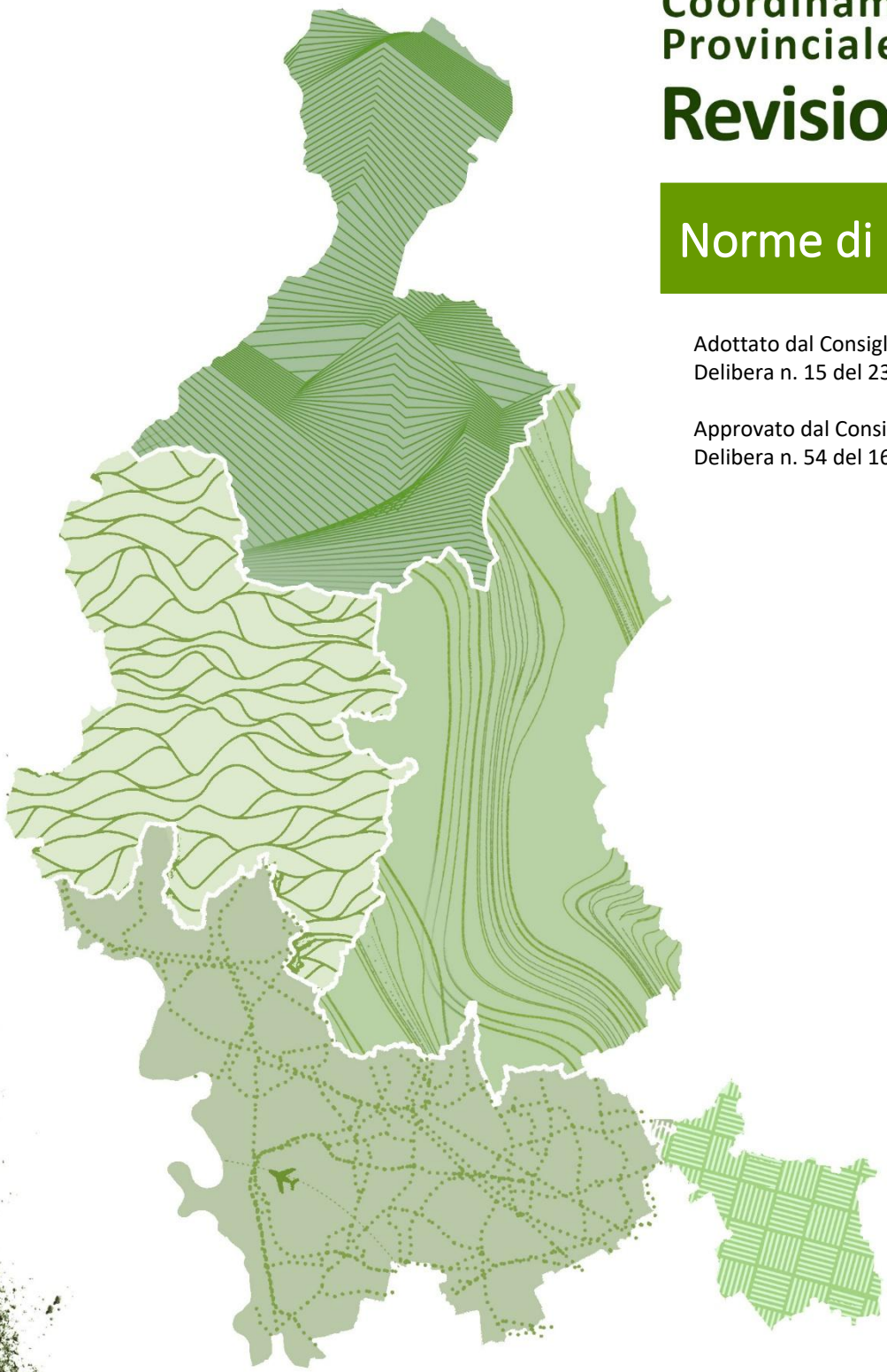
PROVINCIA di VARESE

Provincia di Varese supporta gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile

PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Revisione 2026



Norme di attuazione

Adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 15 del 23/04/2026

Approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 54 del 16/09/2026





Il PTCP si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Con riferimento all'utilizzo del logo SDG e delle 17 icone SDG delle Nazioni Unite si rimanda al sito web degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (https://www.un.org/sustainabledevelopment). Si specifica che: il contenuto di questa pubblicazione non è stato approvato dalle Nazioni Unite e non riflette le opinioni delle Nazioni Unite o dei suoi funzionari o Stati membri.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA — Dott. Marco Magrini

Consigliere con delega alla Transizione ecologica — Dott. Stefano Bellaria

Dirigente dell'Area Tecnica e Autorità Procedente — Arch. Giuseppe Ruffo

con il supporto del Gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare:

Dott.ssa Lorenza Toson (Responsabile del Settore Territorio), Arch. Melissa Montalbetti, Dott.ssa Samuela Farina, Arch. Nadia Quadrelli, Geom. Mario Schiavi, Dott. Marco Parma, Dott.ssa Lorena Perri, Ing. Chiara Giorgetti, Dott.ssa Claudia Longhi, Dott.ssa Alessia Lo Duca, Dott. Diego Rossi, , Ing. Erasmo Nocco, Ing. Sara Barbieri.

con il contributo di:

Arch. Manuela Panzini, quale mandataria in RTP:
Avv. Maria Alessandra Bazzani, Arch. Laura Ferrari, Arch. Fabrizio Ottolini, Arch. Ekaterina Solomatin
supporto giuridico legale e normativo del PTCP sull'intero corpo normativo e supporto tecnico relativo a Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV (artt. 17 e 24), Titolo V (art. 26), Titolo VII, Titolo X

Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)
Dott. Piero Frazzi, Dott. Stefano Clerici, Dott. Fabrizio Piccarolo, Dott.ssa Mita Lapi, Arch. Giovanna Michielin, Dott. Agr. Marco Pregnolato
supporto tecnico relativo al Titolo IX (artt. 51 e 52)

Decisio s.r.l.
Dott.ssa Cinzia Bonaria Baralla, Dott. Edoardo Campisi, Ing. Matteo Jarre, Dott. Giovanni Mandelli
supporto tecnico relativo al Titolo IV (art. 21)

Insubria studio associato
Dott. Geol. Alessandro Ferrario, Dott. Geol. Serena Castiglioni
supporto tecnico relativo al Titolo IX (art. 54)

con il confronto partecipativo della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 1
Capo I – Principi e contenuti del PTCP 1
Art. 1 - Principi ispiratori e natura giuridica 1
Art. 2 - Contenuti del PTCP 2
Art. 3 - Natura ed efficacia delle disposizioni 2
Art. 4 - Elaborati di piano 3
Capo II – Attuazione del PTCP 5
Art. 5 - Strumenti attuativi 5
Art. 6 - Accordi di pianificazione 5
Art. 7 - Adeguamenti, aggiornamenti e varianti del Piano 6
TITOLO II – PILASTRI, OBIETTIVI E AZIONI 7
Art. 8 - Pilastri e obiettivi generali del PTCP (I) 7
Art. 9 - Obiettivi specifici e azioni del PTCP (I) 8
Art. 10 - Ambiti territoriali omogenei (I) 10
Art. 11 -Progetti Strategici Provinciali - PSP (I) 11
TITOLO III – GERARCHIE TERRITORIALI E INSEDIAMENTI DI PORTATA SOVRACOMUNALE 12
Art. 12 - Gerarchie e polarità territoriali (I) 12
Art. 13 - Insediamenti di portata sovracomunale (I) 13
Art. 14 - Servizi sovracomunali (I) 15
Art. 15 - Insediamenti commerciali (I) 16
Art. 16 - Insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale (P) 17
TITOLO IV – SISTEMA INFRASTRUTTURALE E RETI TECNOLOGICHE 19
Art. 17 - Sistema territoriale dell'Aeroporto di Malpensa (I) 19
Art. 18 - Rete infrastrutturale (I) 19
Art. 19 - Salvaguardie infrastrutturali (P - ad eccezione del comma individuato come I) 21
Art. 20 - Sistema ferroviario, linee di navigazione, trasporto pubblico locale e centri di cambio modale per il trasporto di persone (I) 22
Art. 21 - Sistema ciclopedonale provinciale (I-ad eccezione dei commi individuati come P) 23
Art. 22 - Inserimento paesaggistico delle infrastrutture (P) 25
Art. 23 - Previsioni orientative per la pianificazione di settore e per la pianificazione comunale (I) 27
Art. 24 - Corridoi tecnologici e impianti tecnologici a rete (I) 28
TITOLO V – RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE 28
Art. 25 - Attuazione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo (P) 28
Art. 26 - Obiettivi e strategie di rigenerazione urbana e territoriale (I) 29
TITOLO VI – AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 31
Art. 27 - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (P) 31
Art. 28 - Effetti sulla pianificazione urbanistica dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (P) 32
Art. 29 - Criteri e modalità per l'individuazione a scala comunale delle aree agricole (I) 34
TITOLO VII – PAESAGGIO 35
Art. 30 - Obiettivi paesaggistici del PTCP (I) 35
Art. 31 - Valenza paesaggistica del PTCP – Autorizzazione Paesaggistica (I) 35
Art. 32 - Ambiti di rilevanza paesaggistica del PPR (P) 36

Art. 33 - Ambiti di paesaggio (I) 36
Art. 34 - Repertori del paesaggio del PTCP (I) 37
Art. 35 - Centri storici e viabilità storica (I) 39
Art. 36 - Ambiti o elementi di criticità paesaggistica e pianificazione comunale (I) 39
TITOLO VIII – RETE VERDE E RETE ECOLOGICA PROVINCIALI 40
Capo II – Rete Verde Provinciale 40
Art. 37 - Obiettivi della Rete Verde Provinciale 40
Art. 38 - Articolazione della Rete Verde (I) 41
Art. 39 - Indirizzi generali per la fruizione e per il recupero delle aree degradate (I) 42
Art. 40 - Indirizzi per la Rete Verde Comunale (I) 43
Capo 2 – Rete Ecologica Provinciale 44
Art. 41 - Definizione e riferimenti (I-P) 44
Art. 42 - Obiettivi specifici (I) 45
Art. 43 - Articolazione della Rete Ecologica (I) 46
Art. 44 - Indirizzi per le Core area provinciali e per le Aree prioritarie di completamento delle Core area provinciali (I) 48
Art. 45 - Indirizzi per le Fasce tampone (I) 49
Art. 46 - Corridoi ecologici fluviali (I) 49
Art. 47 - Varchi e Nodi (P - ad eccezione dei commi individuati come I) 51
Art. 48 - Elementi interferenti con la REP (I) 53
Art. 49 - Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino (I-P) 54
Art. 50 - Indirizzi per la Rete Ecologica Comunale (I) 54
TITOLO IX – CAMBIAMENTI CLIMATICI, gestione delle acque E RISCHI TERRITORIALI 55
Art. 51 - Cambiamenti climatici e riferimenti per la programmazione di settore e la pianificazione comunale (I) 55
Art. 52 - Invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile (I) 56
Art. 53 - Risorse idriche e ciclo delle acque (I) 56
Art. 54 - Ambiti a rischio idrogeologico (I) 58
TITOLO X - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 59
Art. 55 - Contenuti minimi dei PGT con riferimento alla scala sovracomunale (I) 59
Art. 56 - Criteri per la valutazione di compatibilità dei PGT (I) 62

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi e contenuti del PTCP

Art. 1 - Principi ispiratori e natura giuridica

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di coordinamento, di orientamento e di indirizzo degli obiettivi generali dell'assetto e della tutela del territorio, nonché di definizione delle politiche di governo del territorio di competenza provinciale, in coerenza con i quadri normativi di riferimento regionali e con il Piano Territoriale Regionale (PTR). Il PTCP costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, nel rispetto della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province
2. Il PTCP è redatto in forza dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, e degli art. 15 e seguenti. della L.R. n. 12/2005, nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. Il PTCP:
   - è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 12/2005;
   - in coerenza con le disposizioni delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE le sue previsioni sono sottoposte a Valutazione di Incidenza per la presenza di territori compresi nella Rete Natura 2000 e nella Rete ecologica Campo dei Fiori –Ticino.
4. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso lo studio di valutazione ambientale della VAS del piano, il PTCP:
   - definisce obiettivi di sostenibilità;
   - valuta, in base a propri criteri, evidenziati nello studio medesimo, gli effetti delle azioni di piano;
   - prevede un processo di monitoraggio degli effetti delle azioni del piano.
5. Il PTCP, nell'ispirarsi alle norme di tutela e di salvaguardia del paesaggio della legislazione europea, nazionale e regionale, definisce il quadro conoscitivo del proprio territorio recependo i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
6. Il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione, approvati o adottati, che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 15, comma 7, della L.R. n. 12/2005. In caso di discordanza tra le previsioni degli strumenti di pianificazione predetti prevale il Piano Territoriale dell'area regionale protetta.
7. Analogo automatico recepimento avviene nei confronti degli obiettivi prioritari del PTR ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. b) nn. 4-5 della L.R. n. 12/2005.
8. Il PTCP dà risposta alle nuove problematiche che i territori e le città si trovano ad affrontare: scarsa resilienza (in termini di capacità di adattamento del territorio), difesa del suolo, riduzione del consumo di

suolo relazionata a ipotesi di sviluppo sostenibile del territorio, effetti del cambiamento climatico, spopolamento delle aree interne, mobilità integrata, paesaggio, dando attuazione sul territorio provinciale agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Art. 2 - Contenuti del PTCP

1. Il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. n. 12/2005, definisce il proprio quadro conoscitivo anche avvalendosi del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia, e articola i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche di interesse territoriale:
   a. Gerarchie e polarità territoriali;
   b. Insediamenti e servizi di portata sovracomunale;
   c. Sistema della mobilità e reti tecnologiche;
   d. Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana e territoriale;
   e. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
   f. Paesaggio e rete verde;
   g. Rete ecologica;
   h. Cambiamenti climatici e rischi territoriali.

Art. 3 - Natura ed efficacia delle disposizioni

1. La normativa di Piano è articolata secondo due diversi livelli di regolamentazione:
   - Prescrizioni (P), ovvero norme che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 12/2005 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e, nei casi ivi previsti, possono avere efficacia conformativa della proprietà;
   - Previsioni orientative (I), ovvero norme di carattere orientativo per i piani di settore della Provincia o per i PGT, rispetto alle quali la pianificazione comunale e di settore orienta in modo coerente la propria azione, con la facoltà di scostarsene nell'articolazione alla scala locale in aderenza alle caratteristiche specifiche delle diverse parti del territorio o per motivate esigenze.
2. In sede di adeguamento alle previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, gli strumenti di pianificazione comunale definiscono a scala di maggior dettaglio le aree concretamente interessate, anche con riferimento ad approfondimenti e a verifiche dello stato di fatto territoriale aggiornato.
3. Il PTCP ha recepito le indicazioni emerse in sede di VAS e di Valutazione di Incidenza rispetto a obiettivi e criteri di sostenibilità derivanti da politiche e normative comunitarie, nazionali e regionali nonché ai criteri attuativi approvati dalla Regione di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12/2005, ai fini della valutazione di compatibilità di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. n. 12/2005
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 12/2005 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali le previsioni del PTCP indicate con la lettera (P) nella rubrica dei relativi articoli. Le restanti previsioni, indicate con la lettera (I) nella rubrica dei relativi articoli, hanno carattere orientativo.

5. In ogni caso, hanno carattere prevalente:
   - le previsioni in materia di tutela dei beni paesaggistici, in attuazione dell'art. 77 della L.R. n. 12/2005 e fatti salvi i regimi di tutela del D.lgs. n. 42/2004, che rappresentano il riferimento prioritario per la pianificazione territoriale e paesaggistica;
   - l'individuazione degli Ambiti destinati all'attività agricola interesse strategico di cui all'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. n. 12/2005, fino all' approvazione dei PGT in adeguamento al PTCP;
   - l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla Provincia la competenza in materia con efficacia prevalente;
   - la definizione degli Ambiti Territoriali Idonei – ATI all'insediamento di funzioni logistiche sovracomunali di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2024;
   - le indicazioni delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità effettuate ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. n. 12/2005, secondo quanto meglio dettagliato ai successivi articoli 18 e 19 e 22, comma 10, dalle tavole TAV P1 - MOB1 e TAV P4 - MOB4;
   - le previsioni di cui al precedente capolettera, nei casi indicati dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 12/2005, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla L.R. n. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione.
6. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso di sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Da tale momento si esplicano gli effetti prescrittivi e prevalenti sui PGT in occasione dei loro adeguamenti al PTCP, eccezion fatta per i vincoli prescrittivi, prevalenti e conformativi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. n. 12/2005 che sono di diretta e immediata applicazione.
7. Per quanto riguarda l'individuazione degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico il PTCP ha efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT vigenti sino all'approvazione di loro varianti o di nuovi PGT, ove i Comuni potranno apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, in sede di recepimento della perimetrazione dei predetti Ambiti.

Art. 4 - Elaborati di piano

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:
   - Documento di Piano provinciale;
   - Norme di attuazione;
   - Cartografie del quadro conoscitivo/interpretativo di seguito elencate:

     TAV A1 -Elementi originari della struttura territoriale

     TAV A2 - Evoluzione, densità e caratteri insediativi del territorio

     TAV A3 - Localizzazione dei servizi di scala sovracomunale

     TAV A4 - Sistema logistico e quadro territoriale di riferimento

     TAV A5 - Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile al 02/12/2014

TAV A6 - Potenzialità della rigenerazione

TAV A7 - Qualità dei suoli agricoli

TAV A8 - Schema Direttore della connettività del territorio Provinciale

TAV A9 - Quadro del dissesto

- Cartografie del progetto di piano di seguito elencate:

  TAV P1 - MOB1 Rete infrastrutturale esistente e prevista

  TAV P2 - MOB2 Carta del trasporto pubblico

  TAV P3 - MOB3 Enti gestori strade

  TAV P4 - MOB4 Sistema ciclopedonale – Dorsali provinciali

  TAV P5 - CPT Centralità e potenzialità territoriali

  TAV P6 - RIG Areali della Rigenerazione e/o potenzialità di rigenerazione

  TAV P7 - PAE1 Sistema paesaggistico - quadro di riferimento del PPR

  TAV P8 - PAE2 Sistema paesaggistico - vincoli

  TAV P9 - AAS Ambiti Agricoli strategici

  TAV P10 - REP Rete Ecologica Provinciale

  TAV P11 - RVP Rete Verde

  TAV P12 - FRU Elementi culturali e fruitivi

  TAV P13 - LOG Ambiti Territoriali Idonei – ATI

- Criteri per il governo del territorio;
- Approfondimenti tematici, con relativi allegati cartografici, come di seguito elencati:
  - Processo di Piano: partecipazione, progetti strategici e monitoraggio
  - Sistema socioeconomico della Provincia di Varese
  - Riferimenti territoriali e assetto del territorio
  - Mobilità leggera
  - Logistica
  - Consumo di suolo e Ambiti agricoli strategici
  - Ambiti di paesaggio e Repertori
  - Rete ecologica provinciale e Rete Verde
  - Adattamento e mitigazione al cambiamento climatico
  - Rischio Idrogeologico

2. Fanno parte del PTCP anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica effettuata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005;

3. In caso di contrasto tra gli elaborati del PTCP, le Norme di attuazione, nelle loro previsioni di carattere generale, prevalgono sulla cartografia.

Capo II – Attuazione del PTCP

Art. 5 - Strumenti attuativi

1. In rapporto ai diversi contenuti e alla diversa efficacia delle sue previsioni, il PTCP si attua attraverso:
   a. il coordinamento con le disposizioni dei piani e dei programmi provinciali di settore;
   b. il recepimento negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento ai contenuti minimi di cui al successivo Titolo X;
   c. gli strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di valenza sovracomunale e gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'articolo 6 (accordi di pianificazione) delle presenti norme;
   d. i piani e i programmi atti ad approfondire le modalità e la fattibilità delle azioni per la valorizzazione e lo sviluppo di ambiti territoriali sovracomunali;
   e. le linee guida e i criteri attuativi, da approvarsi all'evenienza con successivi specifici provvedimenti amministrativi;
   f. i progetti strategici del PTCP.

Art. 6 - Accordi di pianificazione

1. Il PTCP individua nell'Accordo di pianificazione lo strumento per la condivisione con i Comuni di politiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali, nonché per lo sviluppo di progetti e azioni d'interesse della Provincia attuativi degli obiettivi del PTCP.
2. All'Accordo di pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990.
3. Per la definizione dell'Accordo di pianificazione è necessaria la partecipazione degli Enti pubblici territoriali i cui territori sono interessati direttamente dal medesimo Accordo.
4. I Comuni si avvalgono dell'Accordo di pianificazione ogni qualvolta l'attuazione delle previsioni di pianificazione comunale possa comportare significativi impatti di rilievo sovracomunale.
5. Possono essere Amministrazione procedente all'indizione dell'Accordo di pianificazione sia la Provincia, sia i Comuni.
6. L'Amministrazione procedente può far intervenire nel procedimento tutte le altre Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, oppure coinvolte o interessate, anche indirettamente, dall'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. Qualora ritenuto opportuno, in relazione ai contenuti dell'Accordo di pianificazione, l'Amministrazione procedente può attivare una specifica interlocuzione con le associazioni economiche e sociali, acquisendo valutazioni e proposte nel merito.

8. L'Amministrazione procedente, qualora diversa dalla Provincia, comunica alla Provincia l'avvio del procedimento di Accordo di pianificazione, affinché quest'ultima valuti la sussistenza di un interesse diretto e/o indiretto alla partecipazione.
9. Ogni Amministrazione partecipa alla definizione dell'Accordo di pianificazione con il proprio rappresentante legale o con soggetto dallo stesso delegato.
10. L'Accordo di pianificazione può prevedere specifiche modalità di perequazione territoriale ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, della L.R. n. 12/2005, al fine di ripartire equamente tra i Comuni coinvolti i vantaggi e gli oneri connessi a scelte di politica urbanistica aventi effetti di rilievo sovracomunale.
11. L'Accordo di pianificazione si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto in ordine alle scelte pianificatorie assunte, da recepire negli strumenti urbanistici dei Comuni partecipanti.
12. Qualora l'Accordo di pianificazione comporti variante al PTCP, tale variante è da intendersi semplificata nei limiti di cui all'art. 17, comma 11, della L.R. n. 12/2005; in questi casi, resta ferma la procedura di approvazione in capo alla Provincia.
13. Qualora l'Accordo di pianificazione comporti variante ai Piani di Governo del Territorio, resta ferma la procedura di approvazione della variante in capo ai Comuni.
14. Qualora l'Accordo di pianificazione assuma il valore di accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, l'approvazione di quest'ultimo con la partecipazione e l'assenso della Provincia comporta automatica variante al PTCP ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 12/2005.
15. Al fine di favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni, la Provincia fornisce supporto ed assistenza agli Enti pubblici chiamati a partecipare gli Accordi di pianificazione, anche attraverso l'introduzione di forme compensative e finanziarie, le cui modalità operative sono stabilite ai sensi dell'art.15, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.
16. Le modalità operative e procedurali per l'avvio e la conclusione degli Accordi di pianificazione sono stabilite con apposite linee guida che verranno approvate e inserite negli aggiornamenti di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera i).

Art. 7 - Adeguamenti, aggiornamenti e varianti del Piano

1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione e programmazione dinamico, evolve attraverso un'attività costante di aggiornamento, approfondimento, verifica e adeguamento cui possono conseguire varianti automatiche, semplificate e ordinarie.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 11, della L.R. n. 12/2005, la Provincia provvede con variante semplificata:
   a. alla correzione di errori materiali;
   b. all'aggiornamento cartografico;
   c. alle modifiche concernenti lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP;
   d. alle modifiche connesse agli accordi di pianificazione di cui all'art. 7;

e. alle modifiche o integrazioni proposte dai comuni ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005 che non incidano sulle strategie generali del PTCP;

f. alle modifiche che riguardano gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del PTCP;

g. alle modifiche per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) dei Piani di Governo del Territorio;

h. alle modifiche all'interno degli ambiti comunali nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies) della L.R. n. 12/2005, purché non incidano sulle strategie generali del piano;

3. Le varianti semplificate di cui alle lett. a) -b) -c) - d) - e) -h) del comma 2, sono unicamente approvate con deliberazione del consiglio provinciale, previa istruttoria degli uffici, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima che è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia.

4. Le ulteriori varianti semplificate di cui al comma 2, previa istruttoria degli uffici provinciali e garantendo comunque la partecipazione degli enti interessati di cui all'art. 17, comma 1, L.R. n. 12/2005, sono adottate e approvate con deliberazione del consiglio provinciale corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima, senza applicazione delle modalità e tempistiche previste per le varianti ordinarie, come previsto dall'art. 17, comma 11, ultimo periodo della L.R. n. 12/2005. La deliberazione di adozione è pubblicata per 15 giorni sull'albo pretorio della Provincia per consentire la presentazione di osservazioni nei successivi 15 giorni. La deliberazione di definitiva approvazione è immediatamente depositata presso la segreteria provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia.

5. Nel procedimento di variante semplificata di cui al comma 2, la stessa variante è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS, nei casi e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

6. Tutte le modifiche non ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 2 costituiscono varianti ordinarie alle quali si applica il procedimento di cui all'art. 17, commi 1-10, della L.R. n. 12/2005.

7. Gli aggiornamenti periodici del PTCP che non incidono sulle strategie generali del piano ex art. 17 comma 11-bis della L.R. n. 12/2005 sono approvati dal consiglio provinciale secondo la procedura definita dal medesimo articolo.

TITOLO II – PILASTRI, OBIETTIVI E AZIONI

Art. 8 - Pilastri e obiettivi generali del PTCP (I)

1. Il PTCP promuove la competitività e l'attrattività del sistema territoriale della Provincia, nelle sue componenti economiche, sociali e culturali, perseguendo al contempo un adeguato livello di sostenibilità ambientale del territorio e articolando una visione territoriale sostanziata in "Un territorio al centro" fondata su sei Pilastri:

   - Coesione, inclusione e connessioni;

- Attrattività;
- Resilienza e governo integrato delle risorse;
- Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione;
- Cultura, paesaggio e identità;
- Ascolto e partecipazione.

2. Il PTCP, nell'assumere la visione territoriale di cui al comma 1, in relazione alle diverse competenze settoriali della Provincia e ai contenuti riconosciuti dalla legislazione regionale al piano provinciale, definisce i seguenti obiettivi generali:
   a. promuovere la collaborazione e le sinergie tra enti territoriali di scala vasta volte a sostenere un coerente assetto territoriale;
   b. promuovere la collaborazione e le sinergie tra i diversi soggetti territoriali interessati e sostenere la formazione, la ricerca e le imprese del territorio provinciale;
   c. promuovere l'equilibrio tra sviluppo economico e sociale e sistema ambientale, ponendo particolare attenzione alla riduzione del consumo di suolo, al cambiamento climatico e ai rischi territoriali connessi;
   d. promuovere la qualità urbana, la riqualificazione e la rigenerazione del sistema territoriale;
   e. sostenere, valorizzandolo, il sistema economico produttivo della Provincia, sia nelle sue componenti di eccellenza, sia nelle attività economiche di base;
   f. concorrere alla salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, valorizzando i caratteri identitari dell'ambiente naturale e urbano;
   g. valorizzare il ruolo dell'agricoltura varesina;
   h. sostenere il turismo e il marketing territoriale.

Art. 9 - Obiettivi specifici e azioni del PTCP (I)

1. Con riferimento alle competenze riconosciute dalla L.R. n. 12/2005, il PTCP individua specifici obiettivi e azioni relativamente a:
   a. sistema infrastrutturale di mobilità;
   b. gerarchie territoriali, polarità urbane e servizi territoriali erogati;
   c. insediamenti di scala sovracomunale;
   d. consumo di suolo e rigenerazione;
   e. cultura, paesaggio, ambiente e sistema agricolo;
   f. rischi territoriali e fenomeni climalteranti;
2. Rispetto al sistema infrastrutturale di mobilità, il PTCP:
   a. persegue il conseguimento di adeguati livelli di accessibilità del territorio provinciale e di collegamento con le reti di mobilità di scala regionale e nazionale, preservando la funzionalità e la sicurezza della

rete infrastrutturale esistente, in un'ottica di compatibilità paesaggistico-ambientale del sistema infrastrutturale e di sostegno allo sviluppo socioeconomico e turistico dell'intera Provincia;

b. persegue la progressiva integrazione dei diversi sistemi di trasporto e delle relative reti, favorendo il riequilibrio modale ferro-gomma e pubblico-privato, per agevolare la mobilità di persone e merci a favore dell'efficienza, funzionalità e sostenibilità del sistema territoriale;

c. promuove, in una logica di sostenibilità generale del territorio, l'attuazione delle politiche regionali di sviluppo del sistema aeroportuale;

d. sostiene lo sviluppo di una rete ciclabile provinciale e intercomunale multifunzionale, al servizio degli spostamenti a cadenza quotidiana o per la fruibilità generale del territorio e dei luoghi con elevate qualità paesaggistico-ambientali;

e. promuove e incentiva programmi di sviluppo territoriale coerenti con la valorizzazione della navigazione quale risorsa turistica, commerciale e del trasporto pubblico locale.

3. Rispetto al sistema delle gerarchie territoriali e dei servizi territoriali erogati, il PTCP:

   a. sostiene il ruolo delle gerarchie territoriali e delle polarità urbane (Sempione, Varese, poli di scala provinciale e d'ambito) quali elementi di struttura, funzionale e identitaria, della Provincia, attraverso l'ottimizzazione del loro sistema di relazioni con il territorio;

   b. concorre allo sviluppo e alla razionalizzazione dei servizi territoriali, perseguendo la limitazione dei fenomeni di duplicazione e polverizzazione, soprattutto dei servizi direttamente gestiti dalla Provincia o di quelli per i quali non sia possibile attivare relazioni di rete con il più ampio sistema territoriale; con ciò perseguendo la qualità dei servizi ai cittadini e dei tempi di organizzazione e fruizione;

   c. promuove il carattere prioritario delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale e della riduzione del consumo di suolo, in un quadro di sostenibilità generale del sistema territoriale.

4. Rispetto agli insediamenti di scala sovracomunale e ai grandi attrattori territoriali, il PTCP:

   a. persegue il governo dei processi insediativi della logistica di rilevanza sovralocale in un'ottica di uso razionale delle reti infrastrutturali (ferroviaria, stradale, aeroportuale, intermodale) e di contenimento o mitigazione degli impatti sul sistema territoriale coerentemente ai criteri della legislazione regionale;

   b. persegue la coerenza degli altri processi insediativi di più ampia scala o con maggiori pressioni sul sistema territoriale (grandi strutture di vendita, altri attrattori di scala sovralocale);

   c. persegue la coerenza degli effetti sul territorio connessi ai grandi attrattori e grandi hub territoriali (Malpensa e il sistema della logistica intermodale), che costituiscono potenzialità di ampia scala non solo per il territorio provinciale.

5. Rispetto al consumo di suolo e alla rigenerazione urbana e territoriale, il PTCP:

   a. persegue la riduzione del consumo di suolo programmato, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge regionale, per un assetto sostenibile del territorio, in relazione ai fabbisogni territoriali e alle esigenze di salvaguardia del suolo quale bene comune;

   b. promuove, attraverso il sostegno alla rigenerazione urbana e territoriale, la qualità urbana e del sistema territoriale, ponendo attenzione non solo alla riqualificazione degli ambienti costruiti, ma anche alla rigenerazione delle risorse locali;

6. Rispetto al contrasto dei fenomeni climalteranti e alla riduzione dei rischi territoriali, il PTCP:
   a. definisce, anche per gradi successivi, un quadro della conoscenza delle pressioni e dei rischi indotti sul territorio dai fenomeni climalteranti;
   b. promuove una cultura consapevole dell'adattamento ai fenomeni climalteranti nella pianificazione urbanistica e territoriale;
   c. approfondisce il quadro degli strumenti utili all'implementazione delle misure di adattamento ai fenomeni climalteranti nella pianificazione territoriale ed urbanistica;
   d. promuovere la riduzione del rischio territoriale.
7. Rispetto a cultura, paesaggio, ambiente e sistema agricolo, il PTCP:
   a. persegue la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale, paesaggistico e ambientale, per garantirne trasmissione alle generazioni future;
   b. promuove la riqualificazione dei beni e dei luoghi del patrimonio identitario, culturale, paesaggistico e ambientale in condizioni di degrado e abbandono;
   c. valorizza il sistema naturale favorendo processi di miglioramento e di connessione degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia degli elementi del paesaggio che garantiscono la continuità del territorio provinciale e il riequilibrio delle dinamiche naturali;
   d. orienta lo sviluppo territoriale in chiave sostenibile, al fine di ridurre la vulnerabilità ecosistemica e aumentare la resilienza alle pressioni ambientali;
   e. sostiene il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, nei diversi contesti del territorio provinciale, anche con la salvaguardia degli ambiti di rilevanza strategica e degli elementi identitari del sistema rurale;
   f. promuove la valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali del territorio, rispettando la sostenibilità, il territorio e le sue attrattive.
8. Il PTCP attiva i Progetti Strategici Provinciali disciplinati dal successivo art. 11.

Art. 10 - Ambiti territoriali omogenei (I)

1. Il PTCP riconosce, sulla base dei caratteri strutturali del territorio e delle indicazioni dell'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014, i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO):
   - Alto Varesotto;
   - Conca dei Laghi di Varese;
   - Varese e Valli fluviali;
   - Sempione;
   - Saronnese.
2. Per essi il PTCP fornisce, nell'allegato *Criteri per il governo del territorio*, le previsioni orientative generali utili ad una corretta declinazione territoriale delle azioni della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

3. I Comuni, in sede di redazione dei PGT, sono tenuti a verificare la coerenza delle azioni di piano rispetto alle previsioni orientative dettate per gli ATO di appartenenza.

Art. 11 - Progetti Strategici Provinciali - PSP (I)

1. I Progetti Strategici Provinciali (PSP) sono ipotesi o proposte progettuali alle quali il PTCP riconosce un interesse strategico per la rilevanza provinciale che possono assumere ai fini della valorizzazione e della sostenibilità del territorio provinciale e possono essere declinati ed attuati a scale inferiori, assumendo un livello gerarchico inferiore. Tali ipotesi o proposte sono variamente definite, in termini di visioni territoriali, obiettivi e possibili contenuti, dai vari soggetti che concorrono alla valorizzazione del territorio provinciale (Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Università, Associazioni di categoria, ecc.). La loro attuazione può necessitare promozioni o intese inter-istituzionali (anche con i Comuni interessati), oppure l'attivazione di procedure, autorizzazioni e/o risorse che coinvolgono ulteriori enti territoriali rispetto alla Provincia o ai Comuni eventualmente interessati.
2. I PSP sono promossi dal PTCP al fine di sostenere le azioni istituzionali e amministrative della Provincia per l'individuazione e l'attivazione dei percorsi utili alla loro realizzazione, in termini di promozione e/o accordi inter-istituzionali alle diverse scale e/o di attivazione e sostegno delle relative procedure e/o di ricerca e reperimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di progetti di scala territoriale.
3. I PSP già individuati dal PTCP, elencati nel Documento di Piano e descritti nell'approfondimento tematico, sono ipotesi progettuali già variamente formulate, al momento della loro redazione, dai vari soggetti territoriali di cui al comma 1 e sono stati selezionati sulla base:
   a. della rilevanza sovralocale dell'obiettivo o dell'azione ivi sottesa;
   b. della capacità di innesco, anche solo potenziale, di processi di valorizzazione e qualificazione territoriale ulteriori rispetto alla mera realizzazione degli interventi ipotizzati;
   c. della possibilità di avviare e gestire i progetti in una prospettiva di sostenibilità territoriale.
   d. della loro effettiva integrazione tra più pilastri del Piano e più obiettivi della Strategia di Sviluppo sostenibili da essi perseguiti in coerenza con la visione provinciale.
4. Nelle fasi successive all'approvazione del PTCP l'elenco dei PSP può essere aggiornato periodicamente (con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 delle presenti norme) sulla base dei criteri definiti al precedente comma 3 e in relazione alla progressiva evoluzione della progettualità del territorio.
5. Nel caso in cui la promozione o l'attuazione del PSP necessita di un'intesa tra Provincia e Comuni, la Provincia si adopera per l'attivazione delle necessarie fasi di concertazione e/o per quelle eventualmente necessarie di natura amministrativa o procedurale.
6. Nel caso in cui la promozione, l'attivazione o la realizzazione di un PSP presuppone la conformità urbanistica rispetto agli atti di PGT, laddove necessario i Comuni si impegnano, nell'intesa con la Provincia, ad attivare le eventuali procedure urbanistiche di variante dei Piani di Governo del Territorio. In tal caso la Provincia, su richiesta dei Comuni, può fornire l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per una pronta conclusione dei procedimenti, in riferimento a procedure o pareri di sua competenza.
7. L'attuazione dei PSP attraverso l'intesa tra Provincia e Comuni può consentire al Comune interessato:

a. laddove l'assunzione del PSP all'interno del PGT determini un consumo di suolo sulla base dei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014, la possibilità di bilanciamento del consumo di suolo alla scala sovracomunale, senza erosione della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo o delle quote di consumo di suolo soggette alla verifica del bilancio ecologico del suolo (BES) comunale;

b. laddove necessario od opportuno, l'attivazione di forme di perequazione intercomunale, secondo modalità e forme da definirsi nello stesso atto di intesa.

TITOLO III – GERARCHIE TERRITORIALI E INSEDIAMENTI DI PORTATA SOVRACOMUNALE

Art. 12 - Gerarchie e polarità territoriali (I)

1. Il PTCP riconosce l'assetto multipolare della Provincia quale elemento di forza, efficienza e identità del territorio e lo pone al centro delle sue politiche territoriali.
2. L'assetto multipolare individuato dal PTCP, nei suoi elaborati cartografici o testuali, costituisce il riferimento per le azioni e le politiche provinciali di sostegno alla struttura del territorio, in termini di infrastrutture per la mobilità, servizi e insediamenti di rango sovraccomunale, progetti o azioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Esso costituisce inoltre il riferimento per azioni settoriali riferibili al possibile campo d'azione della Provincia, tra cui il sostegno: i) alla strutturazione di un Trasporto Pubblico Locale efficiente e connesso con il territorio circostante, ii) a percorsi scolastici e di formazione professionale coerenti con le vocazioni economiche e sociali espresse dal territorio, iii) ad iniziative di marketing o valorizzazione territoriale per la promozione dei caratteri di attrattività e competitività dei poli attrattori e del loro territorio di gravitazione.
3. Il PTCP, implementando quanto già riconosciuto dal PTR, articola gli elementi della gerarchia territoriale provinciale in:
   - polarità di scala regionale o sovraregionale: Comune di Varese e Asse del Sempione (con riconoscimento dei poli di Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza e Somma Lombardo);
   - polarità di scala provinciale: Comuni di Saronno, Luino, Gavirate, Tradate, Sesto Calende, sistema territoriale Cittiglio – Laveno.
   - altre centralità territoriali: Comuni di Angera, Arcisate, Cuveglio, Ispra, Solbiate Olona, Venegono Inferiore, Vergiate.
4. L'individuazione dei Comuni classificati dal PTCP come polarità di scala sovraregionale, regionale o provinciale o come altre centralità territoriali, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n. 12/2005, ne determina la caratteristica di polo attrattore.
5. I Comuni individuati ai sensi del comma 4 precisano nel proprio piano dei servizi la dotazione dei servizi pubblici aggiuntivi in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante.
6. La Provincia considera il ruolo dei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore nella definizione delle proprie politiche territoriali riguardanti:
   - il sistema dell'accessibilità;
   - i servizi di scala sovralocale;

- il sistema ambientale e paesaggistico (attraverso i progetti di Rete Ecologica e Rete Verde provinciali).

7. La Provincia, ulteriormente, promuove l'attivazione di accordi inter-istituzionali o atti di programmazione negoziata utili all'attivazione/promozione di progettualità strategiche, di scala provinciale o territoriale, che possano consolidare il ruolo dei poli attrattori di cui al comma 4.
8. In sede di pianificazione urbanistica, i Comuni classificati come poli attrattori di rango europeo, regionale e provinciale:
   a. perseguono il miglioramento delle loro relazioni con il territorio esterno di gravitazione, in termini di accessibilità e rete infrastrutturale;
   b. perseguono la sostenibilità generale del sistema territoriale, privilegiando la rigenerazione urbana e territoriale e la riduzione del consumo di suolo;
   c. perseguono l'insediamento di funzioni di rango territoriale, utili ad accentuare e sostenere il ruolo di traino del territorio.
9. In relazione a quanto sopra il Piano dei Servizi di tali Comuni:
   a. individua i servizi di scala sovracomunale esistenti;
   b. stima le condizioni di qualità e adeguatezza dell'offerta dei servizi di scala sovracomunale erogati dal comune;
   c. individua gli eventuali nuovi servizi di scala sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal ruolo sovralocale svolto dal comune;
   d. valuta l'adeguatezza delle condizioni di accessibilità al sistema dei servizi (esistenti e in previsione), sia in termini di trasporto pubblico e infrastrutture di mobilità leggera, sia in termini viabilistici.
10. Al fine dell'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma, alle polarità di scala sovraregionale, regionale e provinciale e alle centralità urbane, possono applicarsi le eccezioni alle soglie di riduzione del Consumo di suolo indicate nei Criteri dell'integrazione del PTR alla L.R. n. 31/2014 in relazione alle specifiche domande e fabbisogni di scala sovracomunale cui le predette polarità sono chiamate a rispondere, anche in termini infrastrutturali, di servizi sovracomunali e di servizi abitativi pubblici.

Art. 13 - Insediamenti di portata sovracomunale (I)

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 12/2005, il PTCP definisce, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale; sono definiti interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più Comuni. Sui temi di interesse sovracomunale, di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/2005, il PTCP reca indicazioni che orientino i Comuni nell'attività di pianificazione e dispone, altresì, i contenuti minimi che devono essere previsti nei PGT comunali, tenendo conto delle previsioni orientative o prevalenti secondo le qualificazioni contenute negli artt. 15 e 18 della L.R. n. 12/2005.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. g) della L.R. n. 12/2005, il PTCP prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei Comuni.

3. Ai fini della individuazione e definizione da parte del PGT degli insediamenti di portata sovracomunale ai sensi del comma 2, il PTCP individua i seguenti obiettivi connessi ad interessi di rango provinciale e sovracomunale:

   a. orientare ad un governo coordinato, nei territori interessati dal bacino di utenza, degli effetti generati da tali insediamenti alla scala sovralocale, anche in ragione di fabbisogni e obiettivi insediativi che eccedono il bacino comunale, e la coerenza tra l'assetto insediativo e la funzionalità del sistema di mobilità di interesse provinciale o sovracomunale;

   b. valorizzare l'assetto multipolare del territorio provinciale quale riferimento per la corretta localizzazione degli insediamenti con aspetti dimensionali rilevanti rispetto al contesto tipologico, funzionale ed economico di riferimento;

   c. promuovere la rigenerazione urbana e territoriale con effetti scala sovra-locali quale strumento per la riduzione del consumo di suolo, favorendo, prioritariamente, interventi di recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato;

   d. approfondire la conoscenza della presenza di insediamenti per altre funzioni urbane per insediamenti oltre i 10.000 mq di SL (o comunque, anche se di superficie inferiore, di tale rilievo in relazione al contesto considerato), finalizzata alla stima del fabbisogno di natura sovracomunale in attuazione di quanto previsto dai Criteri del Progetto di Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014.

4. Possono costituire insediamenti di portata sovracomunale anche gli interventi di significativa importanza dimensionale e funzionale previsti da piani comunali associati ai sensi dell'art. 13, comma 14, della L.R. n. 12/2005 che incidano strutturalmente, con insediamenti e con infrastrutture, sul territorio di più Comuni.

5. Sono considerati dal PTCP come insediamenti di portata sovracomunale, a prescindere dal formale riconoscimento dei PGT:

   a. gli insediamenti qualificati come tali da previsioni contenute in strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale;

   b. gli interventi per l'insediamento di Grandi Superfici di Vendita che determinino, per la loro collocazione o dimensione, ricadute in ambiti territoriali più estesi rispetto a quelli del Comune;

   c. gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2024 o ogni altro insediamento la cui portata sovracomunale sia definita dalle norme o dalla pianificazione sovraordinata.

6. Gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale di cui alla lett. c) del comma precedente e all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2024 - Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, costituiscono comunque una specifica tipologia di insediamenti di portata sovracomunale ai quali si applica la disciplina di cui al successivo articolo 16, fermo restando la facoltà per i Comuni, di riconoscere la valenza sovracomunale anche a insediamenti di logistica inferiori alla soglia stabilita dalla L.R. n. 15/2024, che esulano dalle previsioni della medesima.

7. I PGT considerano gli interessi di rango provinciale e sovracomunale di cui al comma 3 localizzando, di norma, tali previsioni secondo i seguenti indirizzi:

   a. privilegiando la localizzazione nei poli attrattori di cui all'art. 13, comma 3, delle presenti norme;

   b. nei Comuni non Polo Attrattore, motivando le ragioni della localizzazione e approfondendo i suoi effetti significativi sul contesto sovracomunale (anche nell'ambito della VAS, oppure di accordi, intese

o confronti con gli altri Enti aventi titolarità sul territorio interessato), al fine di concertare, ove possibile, eventuali forme perequative, compensative o mitigative;

c. in corrispondenza della rete viabilistica principale non critica, anche mediante adeguata viabilità di distribuzione locale;

d. in corrispondenza o in vicinanza delle fermate e delle stazioni del trasporto pubblico su gomma o su ferro e con il sistema della mobilità ciclopedonale;

e. nelle aree dismesse o abbandonate da bonificare (in forma prioritaria i siti orfani) o bonificate con finanziamento pubblico, ove presenti nel contesto territoriale di riferimento, laddove i loro caratteri (dimensionali e/o di localizzazione) ne lascino presupporre un'effettiva e coerente possibilità di utilizzo;

f. in contiguità e continuità con aree urbanizzate già esistenti, evitando la frammentazione del territorio agricolo;

g. evitando interferenze con gli elementi sensibili del sistema ambientale e paesaggistico.

8. Nella realizzazione degli insediamenti di portata sovracomunale, di cui al comma 2, il PTCP indirizza a:

- un'adeguata dotazione ambientale degli stessi, in termini di reti di sottoservizi disponibili, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di dotazioni verdi ed ecologiche che rafforzino le Reti Verde ed Ecologica provinciale;
- l'utilizzo di soluzioni mitigative basate su elementi naturali per raggiungere gli obiettivi sull'invarianza idraulica e idrologica indicati dal Regolamento regionale n. 7/2017 e s.m.i, da sviluppare in fase progettuale;
- il miglioramento del paesaggio diffuso e l'attuazione della Rete Verde Provinciale;
- la connessione al sistema della mobilità ciclopedonale.

Art. 14 - Servizi sovracomunali (I)

1. Sono servizi sovracomunali (pubblici o di interesse pubblico) quelli che per loro natura erogano servizi di scala territoriale che eccede il territorio di un singolo comune, quali ad esempio: sedi universitarie e centri di ricerca; istituti di istruzione superiore o di formazione professionale; strutture sanitarie e socio assistenziali, ivi comprese cliniche, case di cura e di riposo; sedi di distretto ASL; musei e raccolte riconosciuti dalla Regione; strutture per manifestazioni fieristiche; attrezzature per lo sport o ricreative idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale o sovracomunale; centri congressi; sistema amministrativo – civile di portata sovracomunale, ivi compresi gli uffici di INPS, INAIL, Tributi, Prefettura, Provincia, Regione e Comunità Montane.

2. Il rango di servizio sovracomunale, tenuto conto della sua specificità, è riconosciuto qualora il servizio, anche diverso da quelli elencati al precedente comma, generi significativi flussi di utenza e siano riscontrate una o più tra le seguenti condizioni:

- bacino d'utenza che travalichi la scala comunale correlato all'unicità del servizio relativamente al territorio in cui si colloca;
- effetto sinergico con altri servizi di scala sovralocale presenti nel comune;

- esistenza di convenzioni di gestione o per l'utenza stipulate con più Comuni;
- presenza di più tipologie di servizi anche di scala comunale aggregate e sinergiche, che non risultano presenti nei Comuni contermini.

3. I Comuni nei propri PGT individuano le aree destinate all'insediamento di servizi di interesse sovracomunale, verificati gli idonei gradi di accessibilità territoriale consentiti dal sistema del trasporto pubblico su gomma e su ferro, oltre che dalla rete ciclopedonale.
4. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma, l'insediamento di servizi sovracomunali è da privilegiarsi nei poli attrattori di cui all'art. 13, comma 3, delle presenti norme.
5. Laddove diversamente collocata rispetto a quanto indicato al precedente comma, la previsione di servizi sovracomunali deve risultare comunque adeguata, rispetto al contesto territoriale di riferimento, al livello di accessibilità e alla dotazione di servizi complementari eventualmente necessari, nonché alla domanda potenziale e all'offerta sovracomunale già presente, e oggetto di confronto con gli altri Enti aventi titolarità sul territorio interessato (anche nell'ambito della VAS, oppure di accordi o intese).
6. Provincia supporta l'organizzazione dei servizi alla scala sovracomunale per garantire ai territori un'offerta di maggiore qualità ed efficienza, orientando le proprie politiche in materia di mobilità e riconoscendo il ruolo anche di centralità minori ai fini di ogni politica di piano
7. Laddove i PGT propongano l'insediamento di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale qualificabili come sovracomunali ai sensi del presente articolo, non già esclusi dal bilancio ecologico dei suoli ai sensi della l.r. 31/2014 art. 2 comma 4, previa valutazione di coerenza da parte della Provincia rispetto all'assetto infrastrutturale, paesaggistico e ambientale definito dal PTCP, l'eventuale consumo di suolo necessario per la loro realizzazione, potrà essere bilanciato alla scala sovracomunale senza erosione della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo o delle quote soggette alla verifica del bilancio ecologico del suolo (BES) comunale.

Art. 15 - Insediamenti commerciali (I)

1. In base all'art. 150, comma 2, della L.R. n. 6/2010 i PTCP dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita (GSV) tenuto conto degli obiettivi del Programma Pluriennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PPSSC).
2. Nei PGT deve essere adeguatamente motivata la previsione di aree destinate alla localizzazione di GSV, soprattutto nei seguenti casi:
   a. aree poste in prossimità o che abbiano riflessi sui nodi (intersezioni, svincoli, raccordi) e aste di viabilità di livello sovracomunale caratterizzate da livelli di servizio critici, così come individuate nella tavola P3 - MOB 3 del PTCP;
   b. aree che potrebbero determinare interazioni negative con insediamenti pubblici o contesti paesaggistici e ambientali limitrofi;
   c. aree che per la presenza di altre Grandi Strutture di Vendita presentino già livelli critici di impatto sulla struttura urbana e territoriale del contesto;
   d. aree collocate in contesto montano;

e. aree libere allo stato di fatto, considerando che ai fini della tutela ambientale costituisce criterio di priorità il riutilizzo di aree dismesse o aree della rigenerazione.

3. La Provincia verificherà la congruenza della previsione insediativa del PGT rispetto alle motivazioni previste dal precedente comma 2 nell'ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP e, tra gli altri elementi istruttori, in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione delle GSV di cui alla D.g.r. 28 dicembre 2023 n. XII/1699, anche rispetto ai seguenti ulteriori elementi:

- esigenza di coniugare le iniziative commerciali con gli obiettivi di sviluppo socioeconomico, tutela ambientale e paesaggistica e contenimento del consumo di suolo, con particolare riferimento alla qualità della progettazione architettonica e degli spazi aperti;
- corretta integrazione territoriale degli insediamenti commerciali rispetto al sistema della mobilità, anche ciclopedonale, e dei trasporti, con particolare attenzione al sistema degli accessi ed alla funzionalità delle aste viarie dell'intorno e alla realizzazione di servizi per la mobilità leggera.

4. In linea generale i PGT individuano le aree di possibile insediamento delle nuove attività commerciali di dimensione superiore agli Esercizi di Vicinato valutando i rapporti che intercorrono tra le suddette attività e la rete di viabilità e trasporti, la struttura insediativa e i caratteri del sistema ambientale e paesaggistico.

5. Ad ausilio dell'attività indicata al comma precedente i Comuni si avvalgono degli indirizzi forniti dal Programma Pluriennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PPSSC) per gli ambiti territoriali di appartenenza ivi individuati, nonché degli altri elementi di indirizzo e valutazione indicati dalla D.g.r. 28 dicembre 2023 - n. XII/1699 e dalla D.g.r. 22 luglio 2024 – n. XII/2828, rispettivamente per le Grandi Strutture di Vendita e le Medie Strutture di Vendita, al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche con le successive fasi autorizzative.

6. Nel definire le aree di possibile insediamento delle nuove attività commerciali i Comuni valutano comunque:

a. le modalità di accesso rispetto alla viabilità antistante o comunque interessata dai flussi indotti dal nuovo insediamento;

b. la possibile integrazione degli insediamenti commerciali, soprattutto per Grandi Strutture di Vendita, con le reti di trasporto collettivo;

c. la dotazione di servizi (infrastrutture di accesso, parcheggi, opere di arredo urbano, etc.) necessarie ai nuovi insediamenti;

d. l'integrazione paesaggistico-ambientale degli insediamenti, nel rispetto dei caratteri morfologici, costruttivi e percettivi del contesto in cui si collocano, con specifico riferimento ai manufatti edilizi, agli spazi aperti e agli equipaggiamenti vegetali, alle aree a parcheggio.

7. In ogni caso la normativa del PGT deve declinare le condizioni di compatibilità da verificare all'atto della successiva attuazione delle previsioni, assumendo anche quanto indicato nel fascicolo Criteri e Indirizzi per i PGT.

Art. 16 - Insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale (P)

1. Il PTCP, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 15/2024 - *Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale* – individua nella tavola P13 - LOG gli Ambiti Territoriali

Idonei – ATI all'insediamento di funzioni logistiche sovracomunali di cui all'art. 2, comma 1, della stessa L.R. n. 15/2024, a partire dalle analisi sviluppate considerando i criteri approvati con D.g.r. n. XII / 3377 del 11 novembre 2024.

2. All'interno delle schede degli Ambiti Territoriali Idonei agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ai sensi dell'art.1 comma 5 L.R. 15/2024 presenti nell'approfondimento tematico della Logistica sono indicate, per ogni ATI di cui al comma 1, eventuali specifiche condizioni da rispettare per la compatibilità delle eventuali individuazioni, nei PGT, di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ivi localizzati o per la successiva fase di attuazione degli interventi, ivi compresa l'eventuale necessità di attivazione, con il concorso della Provincia, di meccanismi perequativi intercomunali.

3. Il PTCP potrà aggiornare periodicamente l'individuazione degli ATI con la procedura semplificata di cui all'articolo 7, comma 2, lett. e) delle presenti norme, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, della L.R. n. 15/2024, con rinvio all'art. 17, comma 11, della L.R. n. 12/2005.

4. Nel caso in cui il Comune intenda individuare insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all'esterno degli ATI di cui al comma 1 (in sede di Nuovo Documento di Piano, di Variante al PGT comunque denominata, oppure in sede di piani attuativi conformi o in variante al PGT) è tenuto ad attivare, prima dell'adozione dei relativi atti urbanistici, la procedura dell'intesa di co-pianificazione con la Provincia prevista dall'art. 5 della L.R. n. 15/2024.

5. In sede di intesa di co-pianificazione ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 15/2024 la Provincia valuta, sulla base dei criteri di cui alla D.g.r. n. XII / 3377 del 11 novembre 2024 e dei contenti del PTCP, con particolare riferimento ai Criteri per il governo del territorio, per i propri profili di competenza, le proposte di insediamenti logistici sovracomunali individuati all'esterno degli ATI del PTCP.

6. Nel corso dell'intesa di co-pianificazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, sulla base delle valutazioni ivi espresse dalla struttura provinciale, potranno essere disposte azioni o meccanismi perequativi a favore dei Comuni coinvolti dagli impatti generati, a cui le proposte di intervento sono sottoposte ai fini della loro ammissibilità.

   Le modalità di svolgimento dell'intesa di co-pianificazione sono regolate dalla D.g.r. n. XII / 3388 del 11 novembre 2024, salva la possibilità di ulteriore definizione regolamentare, da parte della Provincia:

   - delle modalità e percorsi per l'attivazione della perequazione territoriale coerentemente agli "Indirizzi per l'attivazione della perequazione territoriale" contenuti al paragrafo 2.2.2 dei Criteri per il Governo del Territorio,
   - del ruolo del rappresentante provinciale nel contesto della procedura dell'intesa di co-pianificazione, che saranno invece definite "da apposito regolamento attuativo del PTCP, anche successivamente alla sua approvazione".

7. L'attivazione di un procedimento finalizzato alla realizzazione di un insediamento logistico di rilevanza sovracomunale all'interno di un ATI individuato dal PTCP, nel caso in cui intervenga prima della predisposizione, da parte della Provincia, dello Studio della capacità residua della rete esistente previsto dalla DGR 3377/2024, è comunque soggetta all'obbligo di effettuare uno Studio di capacità residua della rete esistente relativamente agli effetti da esso generati, comprensivo dell'individuazione delle opere eventualmente da realizzare per garantirne il conseguimento. Tale studio dovrà essere validato dalla

Provincia, previo coinvolgimento di Regione, prima dell'approvazione del piano attuativo o del rilascio / efficacia dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento.

TITOLO IV – SISTEMA INFRASTRUTTURALE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 17 - Sistema territoriale dell'Aeroporto di Malpensa (I)

1. Lo sviluppo e il governo dell'infrastruttura aeroportuale di Malpensa sono soggetti ad elementi di programmazione propri dello Stato e della Regione. La Provincia persegue l'obiettivo di coordinare, di concerto con i comuni interessati, gli effetti di scala sovracomunale indotti dalle previsioni di sviluppo aeroportuale.
2. La Provincia, laddove coinvolta in procedimenti o atti di intesa riguardanti l'infrastruttura aeroportuale assume, quali riferimenti per le proprie valutazioni, anche la lettura e le visioni di assetto territoriale (ambientali, insediative e infrastrutturali) restituite dal PTCP, nonché l'insieme degli obiettivi ivi declinati.
3. Al fine di promuovere una coniugazione positiva delle sinergie territoriali potenzialmente attivabili dalla presenza dell'aeroporto, la Provincia persegue la predetta coniugazione positiva degli effetti e delle opportunità da esso riverberate sul territorio anche per il tramite del Progetto Strategico "Malpensa come motore di sviluppo territoriale", con l'integrazione coerente delle principali progettualità già attivate o attivabili nel contesto territoriale di riferimento.
4. In merito a quanto indicato al comma 3, la Provincia promuove e sostiene l'attuazione delle progettualità d'area ivi richiamate attraverso le necessarie intese e/o accordi interistituzionali, comunque denominati, anche a supporto e in raccordo con i Comuni coinvolti, con il Parco Regionale della Valle del Ticino e con gli altri soggetti territoriali interessati.
5. In base al Protocollo di Intesa sottoscritto il 6 giugno 2022 tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, ENAC, SEA, e dai Comuni aderenti al Consorzio Urbanistico Volontario - CUV (rappresentato nel Protocollo di Intesa dai Sindaci dei Comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio, Cardano al campo, Ferno, Golasecca e Lonate Pozzolo) assume, altresì, valenza prioritaria la necessità di dettagliare specifici progetti di compensazione e riequilibrio ambientale connessi alle ipotesi di sviluppo aeroportuale.

Art. 18 - Rete infrastrutturale (I)

1. Il PTCP restituisce nella tavola P1 - *MOB1 Rete infrastrutturale esistente e prevista* il quadro del sistema della mobilità e delle principali linee di comunicazione. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 12/2005 la tavola P1 - MOB1 fornisce anche il quadro della programmazione generale delle maggiori infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale nonché con gli altri interventi previsti dalla Provincia sulla rete di rilevanza provinciale.
2. Lo stato della programmazione delle infrastrutture individuate nella tavola P1 - MOB1 è riepilogato nella Tabella A dell'Allegato - Mobilità, con l'indicazione del grado di avanzamento e il conseguente grado di efficacia e di prescrizione dell'individuazione cartografica.

3. La tavola P1 - MOB1, che costituisce il riferimento per la programmazione provinciale di settore e un ausilio alla pianificazione urbanistica comunale, classifica la rete viaria in base al ruolo svolto o assunto sul territorio provinciale.

4. Nella tavola P1 - MOB1 sono rappresentati:

   - Strade di 1° livello esistenti, in previsione – conformativo e in previsione – indicativo;
   - Strade di 2° livello esistenti, in previsione – conformativo e in previsione – indicativo;
   - Strade di 3° livello esistenti, in previsione – conformativo e in previsione – indicativo;
   - Strade di 4° livello esistenti, in previsione – conformativo e in previsione – indicativo;
   - Viabilità connessa al nuovo ospedale di Busto Arsizio – Gallarate;
   - Svincoli autostradali;
   - Direzione di strade e ferrovie al di fuori del territorio provinciale;
   - Poli attrattori;
   - Infrastrutture per la logistica (scalo aeroportuale merci – terminal intermodale);
   - Stazioni ferroviarie (RFI, RFI – solo traffico merci e FNM) e ferrovie (linea esistente, in fase di realizzazione, da riqualificare, in fase di progetto, turistica e dismessa);

5. Con particolare riferimento al ruolo svolto o assunto sul territorio provinciale, la classificazione della rete viaria (esistente o di progetto) individua quattro livelli in ordine di importanza:

   - primo livello: assi autostradali della rete nazionale (autostrade “A8” e “A9”, sistema autostradale regionale della “Pedemontana” e SS 336, che riveste comunque un ruolo di rango autostradale). Nella rete di primo livello è compresa, in coerenza con la scelta operata dal PTCP della Provincia di Como, anche la previsione di completamento dell’asta autostradale “Pedemontana” Como-Varese, che resta soggetta a verifica di fattibilità.
   - secondo livello: rete direttamente connessa a quella di primo livello, costituita perlopiù da strade statali caratterizzate da livelli di servizio non compromessi da immissioni dirette della viabilità di rango inferiore e con velocità di percorrenza generalmente superiori a quelle riscontrabili sulla rete di rango inferiore.
   - terzo livello: strade di interesse provinciale sulle quali la Provincia ha, salvo eccezioni, competenza formale. Esse costituiscono la rete, intercomunale, di distribuzione del traffico veicolare sul territorio provinciale;
   - quarto livello: strade locali che svolgono il ruolo di smistamento del traffico all’interno del comune stesso o che permettono un collegamento tra le strade comunali e le strade di terzo livello.

6. Con particolare riferimento alle criticità - i collegamenti critici - evidenziate nella cartografia *MOB3 Enti gestori strade*, esse potranno trovare soluzione:

   - attraverso la programmazione degli interventi di scala provinciale, anche attraverso un eventuale piano di settore per la viabilità da redigersi a cura della Provincia;
   - a seguito di accordi di pianificazione promossi dalla Provincia o dai Comuni;

- per effetto di azioni e misure promosse dai Comuni, anche attraverso la pianificazione urbanistica, la cui attuazione può anche essere demandata ad intesa con la Provincia e con i soggetti proprietari o gestori della strada.

Art. 19 - Salvaguardie infrastrutturali (P - ad eccezione del comma individuato come I)

1. Il grado di prescrittività dell'individuazione cartografica della tavola P1 - MOB1, precisato nella tabella A dell'Allegato A - Mobilità, deriva dallo stato di avanzamento della programmazione o della progettazione degli enti competenti, come segue:
   - progetti sovraordinati qualificati come "obiettivi prioritari" dal PTR (ai sensi dell'art. 19, comma 2, punto 4 lett. b) e dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 12/2005), oppure derivanti da deliberazioni del CIPE o da intese Stato – Regione;
   - progetti con efficacia localizzativa conformativa della proprietà dei suoli a seguito di dichiarazione di pubblica utilità della Provincia di Varese;
   - altre previsioni progettuali della Provincia di Varese o della programmazione sovraordinata regionale (PRMT o altre previsioni del PTR non qualificate come obiettivi prioritari ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 12/2005).
2. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. n. 12/2005 e in coerenza con l'articolo 3 delle presenti norme, la tabella A indica tra le previsioni infrastrutturali:
   a. i tracciati che hanno efficacia localizzativa, con effetti prescrittivi e prevalenti sui PGT dei Comuni interessati e rappresentano un vincolo conformativo della proprietà;
   b. (I) i tracciati che non hanno efficacia localizzativa. Per questi tracciati la pianificazione comunale persegue in ogni caso l'obiettivo di mantenere libere le direttrici di collegamento ad esse sottese, ai fini della futura realizzabilità.
3. I tracciati individuati sub lett. b) del comma 2, assumono efficacia localizzativa e quindi prescrittiva e prevalente, oltre che conformativa della proprietà, nel momento in cui viene approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e dichiarata la pubblica utilità dell'opera o della struttura di cui trattasi.
4. I tracciati individuati sub lett. a) del comma 2, decorso il termine quinquennale di vigenza senza che sia stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e dichiarata la pubblica utilità dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservano efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del PTCP. Anche per questi tracciati la pianificazione comunale persegue in ogni caso l'obiettivo di mantenere libere le direttrici di collegamento ad esse sottese, ai fini della futura realizzabilità.
5. Le previsioni del PTCP, individuate nella Tavola P1 - MOB1 e nella Tabella A dell'Allegato - Mobilità, nei casi indicati dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 12/2005, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla L.R. n. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione.
6. I vincoli conformativi dei tracciati sub lett. a) del comma 2, producono effetti diretti sul regime dei suoli vietandone l'edificabilità all'interno dei corridoi di salvaguardia individuati nella Tabella A dell'Allegato - Mobilità. Dette previsioni prevalgono sugli altri aspetti territoriali del Piano e in caso di previsioni contrastanti si seguiremmo le modalità di armonizzazione previste nei titoli a seguire.

7. (I) Le previsioni relative ai tracciati sub lettera b) del comma 2 costituiscono un indirizzo per i Comuni. Al fine di garantire la salvaguardia dei suddetti tracciati previsti all'interno dei corridoi di salvaguardia e individuati nella Tabella A dell'Allegato Mobilità, la Provincia, considerato il ruolo di coordinamento del PTCP, e i Comuni possono individuare la migliore localizzazione dell'opera in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale e tenuto conto dello studio o del progetto di riferimento, anche rimodulando i corridoi stessi, purché definiti nell'ambito di accordi, intese o in sede di compatibilità dei PGT.

Art. 20 - Sistema ferroviario, linee di navigazione, trasporto pubblico locale e centri di cambio modale per il trasporto di persone (I)

1. Oltre a quanto restituito nella tavola P1 - MOB1 – *Rete infrastrutturale esistente e di progetto* - il PTCP fornisce nella tavola P2 - MOB2 – *Carta del trasporto pubblico* – il quadro della mobilità della rete ferroviaria, delle linee del traporto pubblico su gomma, del trasporto aereo, delle linee di navigazione degli impianti di risalita.
2. Nella tavola P2 - MOB2 le linee ferroviarie e le relative stazioni sono distinte, sulla base dello stato di fatto o della programmazione di settore, in:
   - esistenti (anche da riqualificare);
   - in fase di realizzazione;
   - in fase di progetto;
   - dismesse / non in uso.
3. La tavola P2 - MOB2 individua inoltre:
   - le linee servite dalle autolinee extraurbane del Trasporto pubblico locale – TPL;
   - le linee di navigazione, i relativi scali e i porti turistici serviti;
   - gli impianti di risalita, che consentono l'accesso a luoghi impervi della fruizione.
4. Il PTCP, indipendentemente dal ruolo svolto, considera le stazioni ferroviarie, le fermate del TPL, gli scali e i porti della navigazione lacuale e le strutture degli impianti di risalita come "centri di cambio modale" di valore strategico per la sostenibilità territoriale.
5. Per essi, in relazione al ruolo svolto nel sistema della mobilità e alle possibilità offerte dal contesto in cui si collocano, i Comuni prevedono, anche attraverso i loro strumenti urbanistici, azioni dirette a migliorare le condizioni di accessibilità e di interscambio, pure in termini di dotazioni territoriali, attrezzature e servizi.
6. In particolare, negli strumenti urbanistici comunali o nei loro piani di settore i comuni prevedono, per quanto possibile in relazione al contesto in cui si collocano i centri di cambio modale, l'implementazione:
   a. del sistema di interscambio tra mobilità pubblica e privata (parcheggi di interscambio, piazzole protette per le fermate del TPL, velostazioni, ecc..) ivi comprese possibili attrezzature e strutture accessorie di servizio delle fermate del TPL, in raccordo con le previsioni e la programmazione dell'Agenzia del trasporto pubblico locale;
   b. delle strutture di relazione da centro di cambio modale e contesto servito (spazi pedonali protetti per gli utenti del centro modale, servizi per gli utenti, servizi di presidio per la sicurezza, ecc.);

c. della rete di mobilità leggera, di collegamento tra i centri di cambio modale e:

- i parcheggi di interscambio (auto e bici) o le fermate del TPL;
- i servizi pubblici o privati su cui gravita l'utenza servita dal centro modale;
- i luoghi di fruizione turistico/ambientale o delle direttrici di fruizione che interessano l'area di influenza del centro di cambio modale;
- il tessuto urbano, i quartieri, i distretti industriali e commerciali; le dorsali ciclopedonali provinciali di cui all'art. 21.

7. Per gli interventi di cui al comma precedente o quelli, comunque, omologhi o assimilabili previsti dai Comuni nei PGT, non già esclusi dal bilancio ecologico dei suoli ai sensi della l.r. 31/2014 art. 2 comma 4, previa valutazione di coerenza da parte della Provincia rispetto all'assetto infrastrutturale, paesaggistico e ambientale definito dal PTCP, l'eventuale consumo di suolo, potrà essere bilanciato alla scala sovracomunale senza erosione della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo o delle quote soggette alla verifica del bilancio ecologico del suolo (BES) comunale.

Art. 21 - Sistema ciclopedonale provinciale (I-ad eccezione dei commi individuati come P)

1. Il PTCP, in coerenza con il Piano Generale della Mobilità Ciclistica Urbana ed Extraurbana e il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, promuove la formazione e il potenziamento della rete ciclabile nel territorio provinciale e ne favorisce la connessione con gli altri sistemi di mobilità e del territorio.

2. A tal fine il PTCP individua, nella tavola P4 - MOB4, le direttrici delle Dorsali ciclopedonali provinciali, costituite da percorsi ciclopedonali che attraversano e servono, con continuità da nord a sud e/o da est/ovest, ampie porzioni e/o del tutto il territorio della Provincia di Varese. Le dorsali sono la struttura portante del sistema ciclopedonale provinciale e garantiscono la sua integrazione e connessione con il sistema ciclopedonale regionale, extra regionale e transfrontaliero, è obiettivo generale della Provincia salvaguardarne la continuità.

3. La tavola P4 - MOB4 costituisce il riferimento per la programmazione provinciale di settore e un ausilio alla pianificazione urbanistica comunale.

4. Le dorsali ciclopedonali provinciali rappresentate nella tavola P4 - MOB4 e nei relativi allegati del PTCP, sono individuate in coerenza con la pianificazione e la programmazione nazionale e regionale ed in base ai criteri pianificatori indicati nel Documento di Piano.

5. Le dorsali ciclopedonali provinciali rappresentate nella tavola P4 - MOB4 sono tra loro differenziate anche in base allo stato di fatto o all'avanzamento delle relative ipotesi progettuali. Si distinguono:

a. i tratti di dorsali esistenti e percorribili; su di essi, in base ad una valutazione specifica del loro stato di fatto rispetto alle caratteristiche (dimensionali, tipologiche, di sicurezza, ecc.), potrebbe essere necessaria la progettazione di interventi di adeguamento e/o riqualificazione;

b. i tratti progettati, cioè quei tratti non ancora realizzati ma che sono caratterizzati da un avanzato grado di definizione del tracciato in quanto già interessati da una progettazione che sia già stata approvata

(secondo i diversi livelli di avanzamento progettuale) in sede di Conferenza di Servizi o in altra sede istituzionale;

c. i tratti pianificati, cioè quelli individuati dal PTCP per garantire il completamento e la continuità delle Dorsali provinciali, anche sulla base di precedenti studi e/o ipotesi di fattibilità già condivisi in sede di confronti o intese/accordi istituzionali (tra Provincia, Comuni, Comunità Montane, Parchi, ecc.). Al momento essi costituiscono un'ipotesi a cui dovrà conseguire la definizione in concreto del tracciato. A tal fine la tavola P4 - MOB4 rappresenta, indicativamente, una fascia di possibile variazione del tracciato entro cui dovrebbe comunque collocarsi il tracciato definitivo della dorsale.

6. Il completamento del sistema delle dorsali provinciali, così come la realizzazione di collegamenti ciclopedonali di rilevanza territoriale, potrà trovare attuazione per il tramite dello specifico *Progetto Strategico Provinciale per lo sviluppo del sistema ciclopedonale provinciale* di cui al precedente articolo 11, oppure per il tramite di interventi diretti da parte degli Enti preposti alla loro realizzazione laddove ne sia possibile l'attuazione diretta.

7. Ai fini di cui al comma 6 la Provincia potrà predisporre un *Piano Strategico Provinciale della mobilità ciclistica* di cui all'art. 3 della L.R. n. 7/2009 di ausilio alla miglior definizione dei tracciati ciclopedonali di interesse provinciale.

8. Al fine di perseguire l'obiettivo di dotare la Provincia di Varese di un sistema portante della mobilità leggera, quale elemento di sostenibilità generale del territorio provinciale, i Comuni sono chiamati, in fase di elaborazione dei rispettivi PGT, a salvaguardare la continuità delle dorsali, nonché a strutturare il sistema di collegamenti ciclabili a partire dai tracciati delle dorsali provinciali di cui al comma 5, anche proponendo, per i tratti di cui alla lettera c del citato comma 5, ipotesi differenti entro la fascia di possibile variazione indicata nella tavola P4 - MOB4, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, e avendo cura, in particolare, di:

- salvaguardarne la rilevanza territoriale con proposte adeguate in termini di estensione, accessibilità, sicurezza, linearità, continuità, multifunzionalità, fattibilità e completamento dei corridoi regionali;
- integrarli in un progetto di territorio attento: all'interconnessione e complementarità tra le diverse componenti del sistema ciclopedonale e gli attrattori presenti sul territorio, all'intermodalità con altri mezzi di trasporto, alla dotazione di adeguati servizi di supporto, alla sostenibilità ambientale e paesaggistica, alla riconoscibilità e valorizzazione dell'identità dei luoghi;

9. Per le finalità di cui al precedente comma, anche nelle more della definizione del Piano Strategico Provinciale della mobilità ciclistica di cui al comma 7, la Provincia svolge un ruolo proattivo per il coordinamento tecnico e progettuale tra i Comuni interessati dalle dorsali pianificate, al fine di perseguire la coerenza delle previsioni progettuali in corrispondenza dei confini dei vari Comuni coinvolti.

10. (P) I tratti di Dorsali provinciali già progettati, come individuati nella tavola P4 - MOB4 e in Tabella B dell'Allegato - Mobilità, hanno comunque efficacia localizzativa, con effetti prescrittivi e prevalenti sui piani di governo del territorio dei comuni interessati e rappresentano un vincolo conformativo della proprietà, qualora abbiano le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. n. 12/2005. Dette previsioni prevalgono sugli altri aspetti territoriali del Piano e in caso di previsioni contrastanti si seguiranno le modalità di armonizzazione previste nei titoli a seguire.

11. I restanti tracciati pianificati hanno efficacia di orientamento e indirizzo per la pianificazione comunale e per le pianificazioni provinciali di settore. Per questi tracciati la pianificazione comunale persegue in ogni caso l'obiettivo di salvaguardare le possibilità di collegamento ad esse sottese, ai fini della futura realizzabilità.

12. Nel *Piano Strategico Provinciale della mobilità ciclistica* di cui al comma 7 o con separato atto, anche di natura regolamentare, potranno essere indicati dalla Provincia i criteri o le linee guida cui riferirsi nella progettazione delle dorsali provinciali, secondo un approccio di progetto di territorio attento a coniugare accessibilità, sostenibilità ambientale e paesaggistica, sicurezza, linearità, continuità, uniformità ed economicità, ovvero una gestione efficace dei tempi e dei costi nelle fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione.

13. (P) Al fine di consentire lo sviluppo di un sistema integrato, multiscalare e multifunzionale, di ciclopedonalità del territorio provinciale, i Comuni sono comunque chiamati ad individuare, nei PGT, i percorsi della rete ciclopedonale di scala comunale, considerando, a tal fine, i criteri di cui al comma 4.

14. (P) Anche nelle more delle attività di cui al comma 12, l'individuazione della rete di percorsi ciclo-pedonali deve considerare, oltre alle direttrici ciclopedonali esistenti o di progetto di scala comunale, anche quelle programmate a scala sovralocale (Piano regionale della mobilità ciclistica e PTCP, in attesa del piano di cui al precedente comma 7), assicurandone la loro reciproca messa in rete.

15. Per gli stessi fini di cui al comma 8 i Comuni, in occasione della redazione del PGT, verificano la possibilità di ampliare la dotazione di spazi a parcheggio pubblico, anche per le biciclette, al servizio dei nodi di cambio modale (stazioni ferroviarie, fermate del TPL, scali della navigazione) di scala sovralocale, perseguendo altresì l'obiettivo di dotarsi di percorsi di collegamento per un raggio indicativo di 5 km di distanza dai predetti nodi.

16. I criteri o le linee guida di cui al precedente comma 11 possono costituire riferimento progettuale per i soggetti (Comuni, Comunità Montane, ecc.) che sul territorio provinciale hanno competenze pianificatorie e progettuali nell'ambito della mobilità.

Art. 22 - Inserimento paesaggistico delle infrastrutture (I)

1. La progettazione di nuove infrastrutture viarie o la riqualificazione di quelle esistenti deve perseguire, nelle diverse fasi di avanzamento progettuale, il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale e deve essere finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche dei luoghi e non soltanto all'attraversamento degli stessi.

2. I criteri da adottare a tal fine sono differenziati a seconda che si tratti di infrastrutture inserite o a diretto contatto con il sistema ambientale, rurale, paesaggistico degli spazi aperti oppure se poste all'interno di sistemi edificati.

3. Per i tracciati di livello sovracomunale individuati dal PTCP che si pongono in relazione diretta con il sistema ambientale e paesaggistico degli spazi aperti, già la fase della pianificazione territoriale o urbanistica persegue la valorizzazione dell'intorno longitudinale dell'infrastruttura destinando a idonee fasce di mitigazione e inserimento paesaggistico/ambientale le aree contermini costituite, in primo luogo, dalle aree di pertinenza della futura infrastruttura, dalle fasce di rispetto, oppure dalle unità funzionali delle Rete Ecologica attraversate. La pianificazione comunale potrà declinare l'ambito di riferimento a

geometria variabile in ragione delle specificità dei paesaggi attraversati, delle aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 o del PPR, e della tipologia di strada proposta.

4. Per i tracciati di scala comunale, i caratteri della fascia di mitigazione, ove prevista, dovranno essere valutati fin dalla fase di pianificazione urbanistica. Tale valutazione considera la tipologia del tracciato e le dimensioni dell'infrastruttura rispetto alle condizioni paesaggistiche, ambientali e rurali del contesto in cui si colloca.
5. In ogni caso le fasce di mitigazione di cui ai commi precedenti dovranno:
    a. garantire, laddove necessario, la continuità dei corridoi o dei varchi ecologici individuati dalla REP, anche prevedendo idonei apprestamenti o soluzioni tecniche che garantiscano la possibilità di attraversamento protetto per la microfauna e (per le grandi infrastrutture) dispositivi idonei per prevenire le collisioni tra veicoli e fauna selvatica;
    b. includere i necessari interventi vegetazionali e gli eventuali modellamenti morfologici delle fasce se utili per il migliore inserimento paesaggistico;
    c. prevedere l'impianto di specie vegetazionali (arboreo/arbustive) coerenti con il panorama fitoclimatico del contesto, perseguendo al contempo un'adeguata biodiversità;
    d. valorizzare, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, anche eventuali reliquati e le aree intercluse determinatesi a seguito della realizzazione dell'infrastruttura.
6. Le previsioni urbanistiche dei Comuni e i progetti attuativi dovranno in ogni caso garantire:
    - la funzionalità e la continuità delle strutture poderali agricole, della rete ecologica o di eventuali aree ad uso pubblico che dovessero essere interferite dalla realizzazione del nuovo tracciato o dalle opere connesse al fine di limitare la loro frammentazione;
    - la salvaguardia e/o la valorizzazione delle visuali lontane percepibili dalle infrastrutture e i coni visuali significativi verso i territori e i beni di rilevanza storica e paesaggistica.
7. Il progetto stradale e di mitigazione comprenderà, seguendo le indicazioni del Codice della Strada, la realizzazione di adeguati percorsi ciclabili affiancati alla nuova infrastruttura.
8. Nel caso di tracciati che interessino tessuti edificati, la pianificazione urbanistica e la progettazione considerano la necessità di un corretto inserimento rispetto al contesto urbano e alle aree pubbliche interferite:
    - evitando di transitare nel cuore delle aree verdi urbane;
    - mitigando la loro presenza verso aree verdi urbane eventualmente lambite;
    - salvaguardando i punti di accesso alle aree verdi o agli altri servizi pubblici, rimpiazzando o valorizzando quelli eventualmente interferiti o danneggiati;
    - tutelando i punti di contatto tra le aree verdi ed il sistema dei servizi urbani nonché con il sistema di trasporto pubblico.
9. Nei casi di cui al comma 8 e coerentemente con le previsioni del comma 7, deve essere perseguita la contestuale realizzazione di tracciati ciclabili o ciclopedonali lungo la direttrice di progetto.
10. Laddove l'attuazione degli interventi previsti dal PGT sia posta in capo agli interventi di trasformazione urbanistica del territorio, il PGT dovrà indicare, cartograficamente e normativamente, anche con l'ausilio

di apposite schede progettuali, i caratteri delle opere di mitigazione da realizzare e le relazioni da considerare rispetto al contesto, ambientale o urbano, in cui si colloca l'infrastruttura.

Art. 23 - Previsioni orientative per la pianificazione di settore e per la pianificazione comunale (I)

1. La tavola P3 - MOB3 - Enti gestori strade – individua i tratti critici della rete stradale, sulla base delle condizioni note al momento della redazione del PTCP.
2. La Provincia, nello svolgimento della sua attività istituzionale e amministrativa, monitora lo stato delle criticità rilevate approfondendo, laddove possibile, le cause che le determinano e le misure o gli interventi atti ad eliminarle o ridurle, anche prevedendo specifici accordi tra le amministrazioni interessate.
3. Anche in coordinamento con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e con l'apporto dei Comuni interessati, la Provincia promuove ogni intervento utile a risolvere, attenuare o mitigare le criticità individuate nella tavola P3 - MOB3. Dette criticità includono quelle relative alle connessioni con le stazioni ferroviarie e/o le fermate delle autolinee del Trasporto Pubblico Locale.
4. La Provincia promuove, presso l'Agenzia del Trasporto Pubblico locale, eventuali proposte o misure adottate dai Comuni atte a sostenere o incentivare l'uso delle linee del TPL extraurbano.
5. Nella relazione del Documento di piano, le scelte dei Comuni, opportunamente motivate, devono contemperare la rete di mobilità del territorio comunale, esistente e di previsione, e devono concorrere, laddove possibile alla scala comunale, alla soluzione delle criticità rilevate o di quelle già individuate dalla tavola P3 - MOB3 del PTCP.
6. I Comuni, nel PGT, stabiliscono in quali casi e a quali condizioni l'attuazione degli interventi previsti dal PGT o l'insediamento di specifiche funzioni debbano essere subordinate alla verifica, in fase attuativa e a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Gli interventi o l'insediamento di specifiche funzioni devono essere ricondotti alle fattispecie di cui agli insediamenti sovracomunali (art. 13) o agli insediamenti commerciali (art. 15).
7. In ogni caso, in sede di pianificazione urbanistica i PGT:
   - evitano, se possibile, previsioni di trasformazione del territorio che determinino nuovi fenomeni conurbativi lungo le infrastrutture esistenti o di nuova previsione;
   - privilegiano, quale localizzazione prioritaria per i grandi generatori di traffico, la prossimità di svincoli stradali, considerando anche gli accessi pedonali e/o ciclabili alle fermate del TPL o alle stazioni ferroviarie;
   - articolano un progetto complessivo di mobilità leggera, ciclabile e/o ciclopedonale, finalizzato ad incrementare la fruibilità del territorio, ed a perseguire la prioritaria connessione con il sistema dei servizi comunali, le fermate del TPL e gli altri nodi di cambio modale, nonché con il sistema ambientale e rurale esterno.
8. La pianificazione della rete di percorsi ciclo-pedonali di scala comunale deve considerare le direttrici ciclabili o ciclopedonali esistenti e quelle programmate a scala sovralocale, assicurandone la loro messa in rete con il sistema della ciclopedonalità comunale e la loro continuità sul territorio comunale.

9. In occasione della redazione dei PGT i Comuni verificano la possibilità di ampliare la dotazione di spazi a parcheggio pubblico, anche per le biciclette, al servizio dei nodi di cambio modale (stazioni ferroviarie, di fermate del TPL, scali della navigazione) di scala sovralocale.

Art. 24 - Corridoi tecnologici e impianti tecnologici a rete (I)

1. La pianificazione, da parte dei soggetti competenti, di linee e reti tecnologiche, di livello sovracomunale, in soprassuolo o nel sottosuolo, fermo il rispetto dei criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) descritti nel Documento di Piano al Capitolo 3, evidenzia la necessità di valutare la collocazione di nuove linee e impianti lungo la medesima direttrice delle linee esistenti o di infrastrutture lineari di trasporto.
2. La pianificazione e la progettazione di linee e reti tecnologiche seguono le previsioni orientative di tutela del paesaggio contenute nelle norme di cui al Titolo VII, nonché le previsioni orientative di tutela della rete ecologica contenute nelle norme di cui al Titolo VIII.
3. Le reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, reti digitali, teleriscaldamento, ecc.) devono essere di preferenza collocate nel sottosuolo e, dove le condizioni tecniche e di sicurezza lo consentano, prioritariamente lungo le infrastrutture stradali esistenti o di progetto.
4. Laddove motivate ragioni tecniche impediscano di collocare le reti nel sottosuolo, la progettazione e la realizzazione dei tracciati segue le seguenti previsioni orientative:
   a. minimizzare l'interferenza visiva con luoghi sensibili (sponde fluviali e lacuali, elementi geomorfologici significativi, edifici ed altri elementi di rilevanza storica e architettonica, viste e panorami di rilievo);
   b. minimizzare l'interferenza con l'organizzazione poderale delle aziende agricole, tenendo anche conto delle colture ivi presenti nonché dei manufatti di presidio del territorio (muri a secco, balze, elementi irrigui o di regimazione delle acque, ecc.);
   c. minimizzare l'interferenza con gli spostamenti della fauna negli attraversamenti delle aree tutelate paesaggisticamente e di interazione con il sistema naturalistico.
5. Gli enti gestori delle reti tecnologiche collaborano con la Provincia nel fornire dati e informazioni relative ai corridoi tecnologici di interesse sovracomunale e alle relative infrastrutture in sottosuolo, esistenti o di progetto, al fine di implementare la base conoscitiva del PTCP e del SIT provinciale.

TITOLO V – RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE

Art. 25 - Attuazione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo (I-ad eccezione dei commi individuati come P)

1. Il PTCP assume l'obiettivo prioritario di contenimento e riduzione del consumo di suolo dettato dalla L.R. n. 31/2014 e dalla L.R. n. 12/2005 riconoscendo il suolo quale risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali, la produzione e riproduzione di servizi ecosistemici e la difesa dal dissesto idrogeologico. Al fine di perseguire tale obiettivo gli strumenti di governo del territorio sono chiamati al rispetto dei precedenti obiettivi di sostenibilità e dei criteri di riduzione del consumo di suolo dettati dal PTR, orientando gli interventi edilizi

prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare.

2. (P) Il PTCP recepisce criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo e adotta le soglie di riduzione del PTR; saranno recepite in maniera automatica nel PTCP anche eventuali nuove indicazioni date dalla Regione con il PTR sugli obiettivi e sulle soglie di riduzione del consumo di suolo a seguito degli esiti dei monitoraggi regionali.

3. Coerentemente con i criteri delineati dal PTR, la definizione del fabbisogno costituisce il riferimento per le azioni di riduzione del consumo di suolo da parte dei Comuni; tale riferimento, assume un carattere condizionante delle scelte comunali in caso di riduzione del consumo di suolo inferiore alla soglia prevista dal PTR - PTCP, oppure nei casi in cui sia necessario prevedere nuovo consumo laddove le previsioni residue del PGT non consentano di soddisfare il fabbisogno. Laddove sia rispettata la soglia di riduzione del consumo di suolo indicata dal PTR, il fabbisogno assume un valore orientativo per le azioni di riduzione del consumo di suolo del PGT. Si evidenzia che eventuali scostamenti dalla soglia di riduzione del consumo di suolo dovranno essere opportunamente argomentati all'interno del PGT, in aderenza ai contenuti dei criteri del PTR.

4. La stima del fabbisogno potrà considerare, oltre alle stime previsionali disponibili, anche aspetti più generali connessi alla mobilità della popolazione in relazione a particolari condizioni economiche e sociali dei territori nonché alla differente attrattività degli stessi rispetto agli aspetti sociali, economici, turistici che li caratterizzano. Resta ferma la possibilità di definire, secondo le modalità indicate al precedente articolo 7, ulteriori atti provinciali per meglio sviluppare e articolare la tematica della stima dei fabbisogni.

5. La riduzione del consumo di suolo deve essere considerata non solo in ottica quantitativa ma anche in rapporto agli aspetti qualitativi dei suoli e del sistema insediativo. Pertanto, nell'adeguamento dei PGT alla L.R. n. 31/2014 e nelle successive varianti a BES inferiore o uguale a zero, dovranno essere contemperate le esigenze di un corretto assetto insediativo del PGT con l'obiettivo di perseguire prioritariamente la restituzione al sistema agricolo o naturale delle aree a maggiore valenza agricola e ambientale nel rispetto dei criteri di qualità per l'applicazione della soglia e degli elementi della qualità dei suoli liberi definiti dal PTR. Parimenti i Comuni dovranno osservare i predetti obiettivi qualitativi anche in ogni procedura di variante urbanistica, anche nella fase transitoria rispetto all'adeguamento del PGT alla l.r. 31/2014.

6. L'attuazione degli obiettivi di contenimento e riduzione del consumo di suolo potrà essere oggetto di coordinamento alla scala sovracomunale, anche entro più ampie politiche di perequazione territoriale, compensazione o incentivazione, che potranno permettere, oltre che il rispetto delle soglie di riduzione alla scala provinciale, anche il riconoscimento e la valorizzazione del contributo di tali scelte sulla produzione e riproduzione di Servizi Ecosistemici con valenza intercomunale o provinciale. Le modalità di coordinamento e di perequazione alla scala sovracomunale saranno definite dal PTCP secondo le modalità indicate al precedente articolo 7, comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 26 - Obiettivi e strategie di rigenerazione urbana e territoriale (I)

1. Il PTCP assume come prioritario, per la riqualificazione territoriale e il sostegno al sistema economico, sociale e ambientale della Provincia, l'obiettivo della rigenerazione urbana e territoriale, intesa come l'insieme di azioni e interventi funzionali a risolvere le criticità ambientali, insediative, sociali e infrastrutturali del territorio provinciale.

2. Il PTCP definisce il disegno strategico della rigenerazione di scala provinciale, al fine di attivare e sostenere accordi interistituzionali per la promozione delle azioni di rigenerazione urbana e territoriale. Detto disegno strategico rappresenta il quadro di riferimento per verificare la coerenza delle programmazioni di settore o di altri interventi di competenza della Provincia.

3. Sono elementi essenziali del disegno strategico provinciale di cui al comma 2:

   a. gli *Areali di programmazione della rigenerazione territoriale* individuati dall'integrazione del PTR in attuazione della L.R. n. 31/2014;

   b. le *Aree di rigenerazione di interesse strategico* della direttrice del fiume Olona, individuata dal PTCP ai sensi di quanto indicato dall'Integrazione del PTR alla L.R. n.31/2014

   c. l'ambito di *Rigenerazione territoriale delle aree delocalizzate di Malpensa* come definito dall'Accordo territoriale approvato con D.g.r. 5651 del 30/11/2021;

4. Le procedure negoziate o gli atti di intesa utili ad attivare i processi di rigenerazione strategica, laddove interessino più Comuni, possono avvalersi dei meccanismi di perequazione intercomunale previsti dall'art. 15, comma 7 bis della L.R. n. 12/2005, ai quali possono essere associati meccanismi premianti in termini di soglia di riduzione del consumo di suolo dei Comuni aderenti, che verranno definiti dalla Provincia d'intesa con i Comuni.

5. Per l'attivazione delle iniziative di rigenerazione territoriale di interesse strategico la Provincia, verificata la coerenza generale delle ipotesi progettuali con gli obiettivi del PTCP, valuta la possibilità di collaborare con i Comuni o gli altri soggetti con competenza territoriale:

   - fornendo l'eventuale supporto tecnico-procedurale e giuridico-amministrativo ai Comuni o ai soggetti istituzionali proponenti le ipotesi di intervento;

   - perseguendo la semplificazione delle istruttorie o delle valutazioni in capo alla Provincia, laddove partecipante ai procedimenti ivi sottesi;

   - individuando eventuali modalità di co-finanziamento di specifici interventi di interesse pubblico;

   - partecipando a forme di partenariato, con i Comuni e gli altri soggetti territoriali interessati, per l'accesso a bandi di finanziamento o altri fondi indirizzati alle azioni di rigenerazione o alla progettualità di scala vasta.

6. Al fine di sostenere, nei PGT, la più ampia individuazione degli Ambiti di Rigenerazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.R. n. 12/2005 e di consentirne l'implementazione con i necessari gradi di flessibilità attuativa, anche in considerazione del differimento temporale intercorrente tra la loro individuazione e la loro attuazione, è ammessa dal PTCP l'assunzione motivata di parametri di stima dell'offerta insediativa teorica differenziati rispetto a quelli degli interventi su suolo libero in aderenza ai contenuti dei "Criteri del Piano" (Capitolo 4.2.2 Soglia di riduzione e 4.2.3 Stima dei fabbisogni), nonché dei Criteri provinciali per il governo del territorio di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2; ciò fatto salvo il rispetto delle dotazioni territoriali minime di legge da riferirsi, comunque, alla capacità insediativa teorica massima ammessa dal PGT.

7. Nel fascicolo dei Criteri per il governo del territorio del PTCP sono fornite indicazioni orientative e criteri per la pianificazione urbanistica, in un'ottica di attuabilità, qualità e sostenibilità delle previsioni di Rigenerazione Urbana dei PGT.

8. Le previsioni di PTCP in materia di Rete verde e Rete Ecologica, ambiti destinati all'attività agricola e paesaggio sono da considerarsi utile riferimento ai fini del riconoscimento (ai sensi dei criteri PTR , di Aree della rigenerazione *che in considerazione della specifica collocazione territoriale, situazione ambientale e caratteristiche precipue, anche in seguito alle modificate condizioni del contesto urbanistico non risultano mostrare condizioni adeguate alla loro rigenerazione edilizia, affacciando piuttosto un'opportunità di ricostruzione di ecosistemi e rinaturalizzazione dell'ambiente, anche con finalità di ricomposizione del paesaggio rurale e rimboschimento.*

9. Le aree recuperate a verde, una volta attuata la rinaturalizzazione, potranno concorrere al Bilancio Ecologico dei Suoli alla scala comunale, ovvero alla scala vasta in ragione del ruolo assunto nel disegno strategico della rigenerazione di scala provinciale. Pertanto, le previsioni di rinaturalizzazione di superfici urbanizzate potranno essere conteggiate ai fini del BES solo nell'ambito della variante di PGT successiva alla loro attuazione.

TITOLO VI – AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 27 - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (P)

1. La tavola P9 - AAS del PTCP individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e sulla base dei criteri definiti con la DGR VIII/del 15/09/2008. Anche laddove eventualmente individuati dalla cartografia del PTCP, non sono da considerarsi AAS le superfici urbanizzate e urbanizzabili dei PGT vigenti alla data di entrata in vigore del PTCP, nonché le superfici urbanizzabili dei PGT previgenti, al 2 dicembre 2014, per i soli Comuni che non hanno approvato successive varianti.

2. Gli AAS sono principalmente quelle parti del territorio provinciale connotate da specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche volti a tutelare il sistema rurale, in second'ordine possono contribuire al ruolo ambientale, sociale e culturale dei territori interessati, sia per la funzione compensativa e mitigativa della antropizzazione. Viene comunque riconosciuta la prevalenza dell'interesse pubblico o generale relativo alla realizzazione di opere, interventi e servizi, sulla tutela della destinazione agricola di singole aree, anche laddove appartenenti agli AAS, pertanto, negli AAS, oltre allo svolgimento delle attività agricole nell'ambito di quanto previsto dal Titolo III della L.R. n. 12/2005 è comunque ammessa la realizzazione di:

   a. interventi infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale, provinciale o comunale;

   b. opere pubbliche (ivi comprese seti ed impianti tecnologici), laddove non diversamente collocabili;

   c. opere per il drenaggio sostenibile delle acque meteoriche e di regimazione idraulica dei corpi idrici privilegiando soluzioni naturali o comunque di ingegneria naturalistica;

d. aree verdi con funzione di filtro tra le aree agricole e l'edificato o aree a verde pubblico previste negli atti di programmazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) che non compromettano la funzionalità produttiva delle aziende agricole in essere.

3. Il PTCP assume per le aree ricomprese negli AAS i limiti posti dalla disciplina urbanistica dei PGT vigenti ai fini della tutela ambientale, paesaggistica e igienico-sanitaria nonché dalla disciplina della Rete Ecologica Provinciale, con particolare riferimento all'art. 47, comma 5 delle presenti norme.

4. Il PTCP fa salve per le aree ricomprese negli AAS le normative d'uso dettate dai Piani delle Regole per gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. a punto 3 della L.r. 12/2005 e, per il medesimo fine, favorisce interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati ammessi dalle norme vigenti e compatibili con le previsioni del PTCP e fa salve le norme dettate dai PGT per governare, a seguito di eventuale cessazione delle attività gestite da imprenditori agricoli, il mantenimento delle attività compatibili, se non incongrue e garantendo la compatibilità con il contesto agricolo e territoriale

5. Il PTCP favorisce lo sviluppo del sistema agricolo anche attraverso la diversificazione e l'integrazione nelle attività agricole e, in generale, nel territorio rurale, di funzioni legate ad attività turistiche, ludiche e sportive oltre che di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e a tal fine, fa salve, per le aree ricomprese negli AAS, le normative d'uso dettate dai Piani delle Regole dei PGT.

6. Negli AAS è, altresì, ammessa la presentazione di progetti in variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 97 della l.r. 12/2005; la compatibilità del progetto rispetto all'obiettivo di tutela del sistema agricolo/rurale sarà valutata dalla provincia in sede di conferenza dei servizi ai sensi del comma 2 del citato art. 97.

7. Gli interventi e le azioni ammissibili ai sensi dei commi 2, 4 e 5, comunque chiamati a perseguire le soluzioni a minore incidenza sul sistema agricolo, non comportano la necessità di modifica della perimetrazione degli ambiti individuati dalla tavola P9 - AAS del PTCP.

8. Negli AAS, di norma, sono da evitare interventi per la produzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER) che prevedono impianti fotovoltaici a terra, ferma restando l'applicazione delle pertinenti e prevalenti previsioni statali e regionali ed in particolare quanto previsto dalla L.R. 10/2026 "Determinazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003".

9. All'interno del territorio dei Parchi regionali gli AAS individuati alla tavola P9 hanno valore di proposta fino al momento in cui non siano stati definiti specifici accordi con i rispettivi enti parco, nell'ambito delle azioni di coordinamento previsti dall'articolo 15, comma 7 della LR 12/2005. Sino alla definizione dei suddetti accordi, l'individuazione della proposta di ambiti agricoli strategici riveste per i PGT comunali unicamente un ruolo di indirizzo non vincolante, da definire in maniera puntuale in accordo con gli strumenti di piano degli enti parco per le aree che i piani territoriali dei parchi regionali rinviano alla pianificazione comunale, mentre per le rimanenti aree si rimanda all'esclusiva valutazione del Parco.

Art. 28 - Effetti sulla pianificazione urbanistica comunale dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (P)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), della L.R. n. 12/2005 l'individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) restituita dalla tavola P9 - AAS del PTCP ha efficacia prescrittiva e prevalente, fino all'approvazione dei PGT, fatto comunque salvo quanto indicato al comma 1, 2° periodo, del precedente articolo 27 nonché al successivo comma 3.
2. I PGT, nel Piano delle regole, individuano e disciplinano le aree destinate all'agricoltura recependo i perimetri degli AAS di cui al comma 1, con la facoltà, in tale sede di apportare correzioni, rettifiche, precisazioni e miglioramenti in coerenza con oggettive risultanze riferite alla scala comunale, nei limiti previsti dall'art. 15, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e nel rispetto dei criteri dell'Allegato 5 della D.g.r. N. 8059/2008 e secondo i "Criteri per il governo del territorio" del PTCP.
3. Tenuto conto della scala di rappresentazione del PTCP e della natura di carattere generale delle banche dati utilizzate, la delimitazione degli Ambiti Agricoli di Interesse Strategico (AAS) posta entro 50 metri dal margine della superficie urbanizzata ha natura indicativa. Il PGT comunale può rimodularla, anche in riduzione, in base a valutazioni locali di assetto urbano, in coerenza con i "Criteri per il governo del territorio", a condizione che siano garantite la compattezza degli AAS e la continuità e verso i Comuni confinanti nonchè la tutela di eventuali colture di pregio ivi presenti.
4. Nelle attività di correzione, rettifica, precisazione e miglioramento, è ammessa la possibilità di destinare a previsioni insediative o altre trasformazioni le aree classificate come AAS, in particolare in ragione di comprovati fabbisogni di ampliamento delle attività economiche già insediate sul territorio, fatta salva la dimostrazione dell'assenza di alternative, avendo comunque cura di salvaguardare:
   a. le aree caratterizzate da colture di pregio e riconosciuta valenza storico produttiva;
   b. la compattezza degli AAS o comunque del sistema poderale delle aziende agricole;
   c. la continuità degli AAS verso i Comuni confinanti;
   d. le aree che impediscono l'attivazione di possibili fenomeni conurbativi tra i tessuti urbanizzati esistenti e le aree agricole non contigue al tessuto urbanizzato esistente;
   e. le aree agricole prossime alle sedi aziendali o in avvicinamento improprio a strutture di allevamento;
   f. le aree di rilevante qualità paesaggistica, ecologica e ambientale.
5. Le rettifiche, precisazioni e i miglioramenti di cui ai precedenti commi 2-3 che siano state positivamente valutate nell'ambito della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005, non costituiscono variante al PTCP. Ciò si applica anche alle rettifiche, precisazioni e miglioramenti agli AAS proposte dai PGT adottati prima dell'entrata in vigore del PTCP e, su apposita richiesta comunale, positivamente valutate nell'ambito della verifica di compatibilità con il presente Titolo VI. Negli aggiornamenti periodici del PTCP verranno riportate le modifiche in questione.
6. I PGT possono, altresì, proporre modifiche sostanziali agli AAS che, laddove non rientranti nei limiti di cui all'art. 15, comma 5, della L.R. n. 12/2005, saranno valutate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della medesima norma.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 7, della L.R n. 12/2005 l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico non costituisce elemento prevalente nei confronti

degli strumenti di pianificazione delle aree regionali protette, le cui previsioni prevalgono sulle indicazioni del PTCP anche ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 86/1983.

Art. 29 - Criteri e modalità per l'individuazione a scala comunale delle aree agricole (I)

1. L'individuazione delle aree agricole da parte di Comuni concorre alla pianificazione del territorio comunale attraverso la messa a valore delle funzioni del sistema rurale, di presidio ambientale, economico, sociale e culturale, nonché di riqualificazione e diversificazione del paesaggio e di mitigazione degli impatti indotti dai sistemi insediativi sul territorio.
2. L'evidenziazione, nella tavola P9-AAS degli "altri ambiti del sistema agricolo-rurale" costituisce il principale riferimento, per i Comuni, per il possibile ampliamento degli AAS individuati dal PTCP.
3. Nell'individuare le aree agricole comunali in coerenza con le scelte insediative per funzioni urbane, i PGT:
   a. perseguono la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla costituzione o al mantenimento della rete ecologica e della rete verde provinciale e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti;
   b. evitano processi di frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole, anche prestando attenzione al disegno delle infrastrutture stradali di competenza comunale, analizzando, e ricostruendo ove possibile, la struttura dell'ordito agrario storico;
   c. perseguono il mantenimento della superficie utilizzata a fini agricoli produttivi o per il pascolo, anche di quelle a minore valore agroforestale, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
      - nei comuni caratterizzati da una estensione delle superfici urbanizzate elevata o molto elevata, un'ulteriore riduzione delle aree naturali o destinate all'attività agroforestale rappresenta fattore di rischio e di grave compromissione delle funzioni ecosistemiche (ambientali, paesistiche, ricreative, economiche) dello spazio rurale qualunque sia il valore a fini agroforestali intrinseco di tali aree;
      - nei comuni caratterizzati da una significativa dispersione delle superfici urbanizzate, le previsioni insediative devono perseguire una maggior compattezza complessiva dell'edificato esistente, evitando ulteriori processi di frammentazione del sistema rurale;
      - nei comuni interessati da produzioni certificate, la continuità della destinazione agricola deve essere garantita per le aree caratterizzate da colture di pregio, biologiche o interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo pubblico;
   d. riconoscono le aree che, ancorché ricomprese negli AAS, sono soggette o sono da assoggettare a specifiche limitazioni dell'attività agricola:
      - a garanzia delle funzioni urbane a destinazione prevalentemente residenziale, orientando il governo delle attività agricole nel rispetto alle norme igienico sanitarie;
      - ai fini della tutela naturalistica ed ecologica;
   e. garantiscono il rispetto del principio di reciprocità tra attività agricole e funzioni urbane, evitando nuove funzioni urbane in avvicinamento alle sedi delle aziende agricole, assumendo per le funzioni urbane potenzialmente interferenti con gli insediamenti rurali preesistenti le medesime limitazioni o fasce di rispetto a cui sono soggette le attività agricole nei confronti del sistema urbano esistente;

f. individuano gli edifici esistenti non più adibiti ad uso agricolo e i nuclei edificati ricadenti negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, introducendo specifiche disposizioni urbanistiche e edilizie compatibili con il contesto agricolo circostante;

g. individuano e delimitano eventuali aree dismesse o degradate incluse in ambiti destinati all'attività agricola.

4. I Comuni possono concorrere alla valorizzazione culturale e identitaria del sistema agricolo varesino favorendo, anche nelle aree ricomprese negli AAS, la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili con la funzione agricola, lo sviluppo dell'agriturismo, l'organizzazione di aziende didattiche o ricreative per il tempo libero, l'individuazione di percorsi turistici culturali ed eno-gastronomici, l'attivazione di itinerari ciclo-pedonali o equestri, ecc.

TITOLO VII – PAESAGGIO

Art. 30 - Obiettivi paesaggistici del PTCP (I)

1. Il PTCP, in relazione ai principi ispiratori di cui all'art 1 e ai Pilastri e agli obiettivi di cui agli artt. 9 e 10 delle presenti norme, in linea con quanto indicato dal Piano Paesaggistico Regionale persegue:

   a. la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del territorio provinciale;

   b. la valorizzazione dei beni, dei luoghi e degli elementi qualificanti del territorio provinciale che ne costituiscono il patrimonio collettivo, culturale e naturale, per garantire la sua trasmissione alle generazioni future;

   c. la riqualificazione degli ambiti del territorio provinciale, che versino in condizioni di degrado e di abbandono, finalizzata a ricostituirne i valori sociali e ambientali;

   d. la promozione di un rapporto equilibrato tra il sistema paesaggistico degli spazi aperti e quello del sistema antropico (insediativo e infrastrutturale);

   e. la salvaguardia dell'identità sociale e culturale dei territori;

   f. il sostegno delle potenzialità turistiche del territorio nel rispetto della sua sostenibilità generale.

2. Il PTCP promuove inoltre la valorizzazione degli elementi identitari della struttura antropica rappresentati nella tavola A1 (Elementi originari della struttura territoriale), nonché gli altri elementi della struttura territoriale assunta e descritta nel Documento di Piano (Ambiti di paesaggio).

3. Nel perseguire gli obiettivi di cui sopra, il PTCP riconosce il valore strategico attribuito dal Piano Paesaggistico Regionale alla Rete Verde e la articola alla scala provinciale.

Art. 31 - Valenza paesaggistica del PTCP – Autorizzazione Paesaggistica (I)

1. Gli interventi riguardanti beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.L.gs. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* - sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso Codice.

2. I beni paesaggistici di cui al precedente comma sono rappresentati cartograficamente, con carattere ricognitivo, nella tavola P8 - PAE2 (Sistema paesaggistico: vincoli) del PTCP.

3. Con particolare riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice, le indicazioni cartografiche della tavola P8 - PAE2 hanno carattere ricognitivo e, pertanto, oltre a poter essere meglio precisate dai Comuni nei loro atti di pianificazione urbanistica (PGT o Piani Attuativi) sono comunque soggette a verifica in concreto nelle fasi attuative degli interventi o di rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 32 - Ambiti di rilevanza paesaggistica del PPR (P)

1. Il PTCP, nel perseguire gli obiettivi paesaggistici di cui al presente Capo, assume le indicazioni e gli elementi individuati dal Piano Paesaggistico Regionale alla Parte II, Titolo III - *Disposizioni del PPR immediatamente operative* - precisandoli cartograficamente ad una scala di maggior definizione laddove l'attuazione di specifici interventi o la miglior individuazione cartografica ne consolidi fisicamente la localizzazione e la forma fisica reale.

2. La tavola P7 - PAE1 (Sistema paesaggistico: quadro di riferimento del PPR) individua gli elementi di rilevanza paesaggistica di cui al precedente comma, e precisamente:

   - Ambiti di elevata naturalità della montagna (art. 17 PPR);
   - Ambito di salvaguardia dei laghi insubrici – Lago Maggiore e Lago di Lugano (art. 19, commi 4, 5 e 10 PPR);
   - Navigli storici e i canali di cui all'art. 21 del PPR, con particolare riguardo al Naviglio Grande e al Canale Industriale (art. 21, comma 3 PPR);
   - Geositi (art. 22 PPR);
   - Siti Unesco riconosciuti (art. 23 PPR);
   - Centri, Nuclei e insediamenti storici (art. 25, comma 7 PPR).
   - Viabilità storica e d'interesse paesaggistico (art. 26 PPR);
   - Belvedere, le visuali sensibili e i punti di osservazione del territorio lombardo (art. 27 PPR);

3. Per tali elementi valgono le disposizioni e gli indirizzi dettati dal PPR, con la possibilità di migliore definizione degli stessi in sede di pianificazione urbanistica comunale, sulla base dello stato di fatto dei luoghi.

Art. 33 - Ambiti di paesaggio (I)

1. Gli Ambiti di paesaggio (AP) sono descritti nel Documento di piano del PTCP e meglio dettagliati nell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori*.

2. Essi sono così individuati:

   - Valli del Verbano:

Comuni compresi nell'ambito: Agra, Azzio, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Cadegliano-Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna

- Varese e Valli fluviali:
  Comuni compresi nell'ambito: Albizzate, Arcisate, Azzate, Besano, Besnate, Bisuschio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cairate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Clivio, Cuasso al Monte, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Jerago con Orago, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Saltrio, Solbiate Arno, Sumirago, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù

- Colline del varesotto:
  Comuni compresi nell'ambito: Arsago Seprio, Golasecca, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate

- Conca dei laghi del varesotto:
  Comuni compresi nell'ambito: Angera, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Cadrezzate con Osmate, Caravate, Casale Litta, Casciago, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gemonio, Inarzo, Ispra, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Mornago, Ranco, Sangiano, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi

- Pianura del varesotto:
  Comuni compresi nell'ambito: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Olona, Vizzola Ticino

- Conurbazione Saronnese:
  Comuni compresi nell'ambito: Cislago, Gerenzano, Caronno Pertusella, Origgio, Saronno, Uboldo.

3. Le schede degli Ambiti di Paesaggio riepilogano, ad ausilio della pianificazione comunale e di settore, gli elementi strutturanti e identitari e le aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale presenti nei diversi ambiti, come di cui al successivo articolo 34 e nella cartografia del PTCP, indicando gli obiettivi e gli orientamenti strategici da perseguire nei diversi AP.

4. I Comuni in sede di pianificazione urbanistica e la Provincia nell'ambito della programmazione di settore, tengono in considerazione gli obiettivi e gli orientamenti strategici indicati per ogni AP.

Art. 34 - Repertori del paesaggio del PTCP (I)

1. Nell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori,* sono descritti sinteticamente gli elementi significativi, dal punto di vista paesaggistico e identitario, del territorio provinciale che compongono i Repertori del paesaggio.

2. Ad ausilio della loro individuazione, la tavola A1 – Elementi originari della struttura territoriale – restituisce cartograficamente la localizzazione di:

   - manufatti storici relativi a insediamenti abitativi, insediamenti difensivi, insediamenti produttivi, insediamenti religiosi;

   - direttrici delle percorrenze storiche del territorio;

   - strade statali e provinciali storiche;

   - canali di rilevanza storico-paesaggistica;

   - itinerari turistico-didattici della linea difensiva Cadorna (1911-1916).

3. Gli elementi riconosciuti nell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori* del PTCP costituiscono il punto di riferimento per l'analisi e la previsione di azioni di tutela e valorizzazione a livello comunale, nonché per lo sviluppo di specifici indirizzi di tutela, anche a cura della Provincia, attraverso idonei Programmi di azione paesistica ex art. 23 del PPR.

4. Anche nel caso in cui i beni o gli elementi individuati nell'approfondimento tematico del PTCP non siano soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e alle autorizzazioni ivi previste, i Comuni, tenuto conto anche delle Linee Guida regionali, considerano, oltre agli indirizzi e obiettivi generali indicati dalle Schede degli ambiti del paesaggio, le seguenti previsioni orientative:

   a. preservare la memoria storica dei singoli beni nonché dei luoghi e dei paesaggi a questi correlati, che costituiscono connotazione identitaria delle comunità, da conservare e trasmettere alle generazioni future;

   b. prevedere, ove necessario e quando oggettivamente possibile, modalità di intervento che favoriscano l'utilizzo dei beni individuati, anche attraverso funzioni diverse ma compatibili, valorizzando i loro caratteri peculiari. Tutelare e salvaguardare anche le aree limitrofe, eventualmente interessandole in azioni di contesto utili a migliorare la fruizione dei beni presenti;

   c. salvaguardare i tratti di viabilità di cui sia individuato l'interesse paesaggistico: strade, sentieri, piste ciclabili, percorsi ippici e le visuali lungo i tratti stessi; compatibilmente con la disponibilità finanziaria degli enti, progettare e realizzare interventi di riqualificazione dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (terrapieni, scarpate, alberature, arredi, ecc). Evitare, lungo tutti i tratti di viabilità panoramica, la cartellonistica pubblicitaria; limitare al minimo indispensabile quella stradale o turistica, curandone, altresì, la posa e la manutenzione;

   d. sensibilizzare le comunità locali alla conoscenza del proprio territorio, anche con riferimento alle presenze archeologiche del territorio provinciale, pur nel rispetto dei compiti di tutela diretta previsti dal Codice dei beni culturali a favore dello Stato

   e. promuovere la valorizzazione e la fruizione, sia didattica che turistica, del paesaggio e dei suoi singoli elementi.

5. I PGT riportano l'individuazione dei beni elencati nell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori* del PTCP (presenti nella tavola A1 – Elementi originari della struttura territoriale), esplicitando

le previsioni orientative di conservazione e valorizzazione dei loro aspetti e caratteri peculiari, anche con particolare riferimento ai luoghi d'identità individuati nello stesso approfondimento.

6. I PGT, nell'esplicitare le e previsioni orientative di cui al precedente comma 5, in particolare:

   a. approfondiscono, anche in allegato, il quadro conoscitivo del PTCP, per i beni storici, archeologici e simbolici con individuazione dei contenuti prescrittivi e dei valori paesaggistici;

   b. possono ulteriormente integrare il quadro conoscitivo del PTCP, laddove beni od elementi eventualmente non individuati nell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori* siano comunque riconoscibili come peculiari dell'identità e delle tradizioni dei luoghi;

   c. identificano i percorsi panoramici a partire da quelli segnalati nel PTCP e disciplineranno le trasformazioni del territorio (urbanizzato e agricolo) attraversato da tali percorsi, mireranno al mantenimento del carattere di panoramicità attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, preferibilmente inedificabili o edificabili con opportune limitazioni e/o condizioni: dette limitazioni e/o condizioni saranno estese anche alle installazioni a carattere permanente o a qualsiasi manufatto od impianto ad essi collegato;

   d. possono prevedere misure di tutela dei punti panoramici, individuati dal PTCP e/o dallo stesso PGT, con l'obiettivo di salvaguardare le visuali e le direttrici visive (o coni visivi) di maggiore sensibilità che offrono orizzonti e vedute di particolare interesse ambientale o paesaggistico. Devono, inoltre, garantire la corretta fruizione degli elementi cui la visuale si riferisce.

Art. 35 - Centri storici e viabilità storica (I)

1. Con particolare riferimento ai Centri, Nuclei e insediamenti storici i PGT dettagliano con opportune analisi l'effettiva perimetrazione degli stessi, motivando le oggettive ragioni di un'eventuale diversa perimetrazione, anche in incremento, degli stessi rispetto alla perimetrazione indicata dal PPR (prima levata delle tavolette IGM 1/25000).

2. I PGT individuano, anche sulla base dei contenuti dell'approfondimento tematico *Ambiti di paesaggio e Repertori* o altre fonti, la viabilità o i tracciati storici; predispongono inoltre idonea disciplina volta a:

   - salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle opere connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, arredi, ecc.) calibrando l'azione di salvaguardia e tutela in relazione all'importanza storico culturale del percorso, alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua appartenenza ad un impianto insediativo ben definito;

   - disciplinare le trasformazioni urbane in relazione al mantenimento della leggibilità del tracciato e delle visuali appartenenti ad esso.

Art. 36 - Ambiti o elementi di criticità paesaggistica e pianificazione comunale (I)

I PGT individuano gli elementi di criticità paesaggistica presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento ad aree produttive dismesse e cave cessate, o altri elementi di degrado ritenuti fattori di incidenza negativa rispetto alla connotazione identitaria e paesaggistica del territorio, ma che sono recuperabili ai fini della valorizzazione del territorio medesimo.

Nel definire le politiche di riqualificazione/rigenerazione/recupero di tali ambiti o elementi, i PGT:

a. esplicitano i criteri e le modalità di intervento volti alla riqualificazione paesaggistica e ambientale;

b. favoriscono prioritariamente la rigenerazione urbana o territoriale delle aree produttive dismesse, degradate o da bonificare promuovendo il loro riutilizzo, anche con destinazioni d'uso compatibili con il contesto (urbano o ambientale) garantendo al contempo la salvaguardia degli elementi di valore storico culturale (edifici di pregio architettonico, archeologia industriale);

c. perseguono il recupero delle cave cessate valorizzandole ai fini della fruizione turistico-didattica, anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità e la creazione di percorsi verdi tematici.

TITOLO VIII – RETE VERDE E RETE ECOLOGICA PROVINCIALI

Capo II – Rete Verde Provinciale

Art. 37 - Obiettivi della Rete Verde Provinciale

1. Il PPR individua nella Rete Verde Regionale il quadro di riferimento strategico per la definizione degli indirizzi orientativi verso l'attuazione di buone pratiche per la pianificazione comunale ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia.

2. Ai sensi dell'art. 24 delle norme di attuazione del PPR, con la Rete Verde Provinciale (RVP) il PTCP individua le rilevanze e le esigenze di riqualificazione del paesaggio e contribuisce alla costruzione e salvaguardia della Rete Verde Regionale (RVR), coinvolgendo le diverse discipline di settore che partecipano alla sua costruzione. Su queste basi la RVP definisce anche lo scenario paesaggistico di riferimento per una fruizione sostenibile del paesaggio, incardinata sugli elementi esistenti e sulle potenzialità dei luoghi, al fine di migliorare la riconoscibilità e la fruizione sostenibile del patrimonio paesaggistico, culturale e naturale, provinciale. La RVP ha l'obiettivo di garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e storico culturali, anche con finalità di adattamento al cambiamento climatico.

3. Lo scenario paesaggistico provinciale della RVP, delineato in riferimento ai contenuti del PPR e ai Pilastri e agli obiettivi indicati dal PTCP ai precedenti articoli 9 e 10, prefigura e promuove uno sviluppo sinergico di azioni a supporto dei diversi sistemi: naturale in termini di supporto alla REP, culturale in termini di conservazione e riqualificazione dei paesaggi urbani e rurali, e turistico-fruitivo.

4. Le previsioni del PTC del Parco prevalgono sulla rete verde comunale.

5. Gli obiettivi specifici perseguiti dalla RVP, attuabili attraverso i criteri per il governo di territorio del PTCP sono:

   a. incentivare la continuità e la qualità degli spazi aperti attraverso la riconessione spaziale delle aree libere e dei percorsi multimodali, la riqualificazione degli agroecosistemi e degli ecosistemi naturali, la loro multifunzionalità, la gestione sostenibile delle acque;

b. integrare il progetto di Rete Ecologica Provinciale con indirizzi utili allo sviluppo di azioni e interventi per incrementarne il capitale naturale, migliorare l'efficacia dei varchi e dei nodi e mitigare le interferenze esterne. Alle finalità di tutela e agli orientamenti individuati dalla REP, la RVP aggiunge strumenti per la realizzazione di progetti di potenziamento della REP stessa e delle aree in condizioni di naturalità che contribuiscono al sistema delle connessioni del territorio provinciale;

c. indirizzare in modo coerente con i valori del paesaggio e dell'ambiente, le politiche di riduzione del consumo di suolo di cui all'articolo 25;

d. favorire la conservazione della continuità del territorio rurale con indirizzi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali finalizzati al loro corretto inserimento ambientale e paesaggistico;

e. contribuire al miglioramento della qualità urbana attraverso lo sviluppo di progetti strategicamente pianificati e programmati di NBS, anche come strumenti per interventi di rigenerazione urbana innovativi;

f. promuovere la riduzione del rischio idrogeologico, con contemporaneo rinnovamento sostenibile del patrimonio edilizio e promuovere la riqualificazione dei corridoi fluviali a favore di paesaggi di qualità, funzionali alla salute dell'ambiente e dei cittadini;

g. fornire un quadro integrato dei valori paesaggistici, culturali e naturali del territorio, che supporti la declinazione sul territorio degli obiettivi di sviluppo economico e sociale (riferimento Documento di Piano).

6. Il quadro conoscitivo restituito nell'approfondimento tematico allegato al PTCP propone una lettura di servizi ecosistemici prodotti dal territorio, a supporto di eventuali azioni di governance da svilupparsi sia entro il Progetto Strategico, sia autonomamente dai diversi enti coinvolti.

Art. 38 - Articolazione della Rete Verde (I)

1. Il PTCP restituisce cartograficamente il progetto della RVP nella Tavola P11 – RVP Rete Verde, rappresentando l'articolazione funzionale degli spazi aperti in tessuti e aggregazioni.

2. La RVP si attua attraverso:

a. Indirizzi specifici per i tessuti e per l'inversione dei processi di degrado di cui al successivo art. 39 e sviluppati nei Criteri per il governo di Territorio;

b. Indirizzi generali per la fruizione di cui al successivo art. 39;

c. Missioni di pianificazione, ovvero indirizzi per lo sviluppo di azioni specifiche declinate per ciascun tessuto e aggregazione, contenute nei Criteri per il governo del territorio che non rappresentano un sistema di vincoli, ma forniscono orientamenti che i Comuni potranno utilizzare per tradurre e declinare il progetto di rete verde locale.

Art. 39 - Indirizzi generali per la fruizione e per il recupero delle aree degradate (I)

1. La RVP individua alla Tavola P12 - FRU gli elementi, esistenti e di scenario, della rete per la fruizione sostenibile dei luoghi di interesse paesaggistico, a supporto della rete verde e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. La rete della fruizione è intesa come l'insieme degli itinerari, esistenti e potenziali, che insistono sugli elementi del sistema ciclopedonale provinciale e locale, nonché sulla rete ciclo escursionistica ed escursionistica, utile a individuare specifici percorsi per la fruizione del patrimonio di interesse paesaggistico del territorio provinciale.

3. Il PTCP riconosce che il miglioramento dell'offerta fruitiva e turistica in chiave sostenibile, integrata nel paesaggio e con i valori naturalistici restituiti dalla REP, partecipa a incrementare il valore dei beni paesaggistici e culturali del territorio.

4. A tal fine il progetto di rete verde provinciale fornisce indirizzi per il potenziamento della rete della fruizione a supporto del cicloturismo e del cicloescursionismo che troverà attuazione anche grazie alla sinergie, a scala provinciale, con il *Piano Strategico della mobilità ciclistica* e col *Progetto strategico provinciale per lo sviluppo del sistema ciclopedonale* e, alla scala comunale, con il più ampio progetto di rete verde comunale. Tali progetti, nello specifico potranno:

    a. far riferimento al quadro conoscitivo di cui all'approfondimento tematico per il riconoscimento degli attrattori culturali e naturalistici della provincia di cui alla Tavola P12 - FRU degli elementi culturali e fruitivi e degli ambiti di valorizzazione turistica attraverso le mappe dei servizi ecosistemici culturali;

    b. promuovere l'integrazione delle reti di mobilità ciclopedonale con i percorsi escursionistici, di trekking, di visita dei parchi, nel caso differenziandone gli usi nei contesti di maggiore fragilità ecosistemica;

    c. privilegiare il riuso di infrastrutture esistenti, minori o dismesse, quali i tratti ferroviari dismessi.

5. Il progetto di Rete Verde Provinciale promuove un approccio di pianificazione e progettazione integrata (infrastruttura – contesto) che supera la concezione di mitigazione e diviene opportunità di miglioramento e valorizzazione del paesaggio, attraverso:

    a. l'individuazione di scelte localizzative e di tracciato che considerino la non compromissione di ambiti ad elevata sensibilità e, viceversa, consentano di approfittare delle nuove opere come occasione di ridisegno e riqualificazione di eventuali condizioni critiche pregresse;

    b. la valorizzazione dei paesaggi attraversati, anche individuando fasce di ambientazione di ampiezza congrua rispetto alle aree interferite, alle tipologie di interferenze e al raggio di influenza delle interferenze;

    c. la valorizzazione degli ambiti di pregio ambientale e paesaggistico preferendo l'attento riutilizzo di tracciati esistenti e impiegando materiali adeguati. In tal senso, la VIncA prescrive che si incentivi un tipo di turismo e fruizione di mobilità dolce consapevole e sostenibile, l'obiettivo di incremento della interconnessione tra aree di pregio della Rete Verde Provinciale non può prescindere da azioni di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione.

6. Quanto indicato al precedente comma 5, trova attuazione ponderando adeguatamente le esigenze di sostenibilità economica, ambientale e sociale di ogni intervento in relazione al contesto, dovendo in ogni caso rapportarsi con i criteri per lo sviluppo del sistema ciclopedonale provinciale di cui all'articolo 22 della presente normativa.

7. La RVP riconosce le aree degradate, ossia le aree che non restituiscono la piena potenzialità dei paesaggi locali, quali ambiti prioritari dove attivare politiche di riqualificazione/rigenerazione territoriale secondo le indicazioni fornite dalle missioni di pianificazione.

8. Per gli elementi di degrado di cui al precedente comma, il PTCP fornisce indicazioni per la possibile attivazione di processi di rigenerazione territoriale, rinaturalizzazione e recupero ambientale, con l'obiettivo di proporre nuovi paesaggi di qualità capaci di rivitalizzare anche i paesaggi urbani ed extraurbani circostanti.

9. Negli ambiti interessati da nuove infrastrutture di trasporto, il PTCP promuove lo sviluppo di scenari di riqualificazione complessiva delle porzioni di paesaggio interferite. In tali scenari l'infrastruttura deve porsi come elemento integrato nel paesaggio, considerando in primo luogo il miglior tracciato possibile nei diversi contesti.

Art. 40 - Indirizzi per la Rete Verde Comunale (I)

1. Il Comune, in fase di redazione del PGT e/o di relative Varianti, persegue una strategia di preservazione, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica del territorio comunale anche assegnando specifiche funzioni alle diverse parti degli spazi aperti, con particolare attenzione ai luoghi ove è necessario preservare la continuità dei tessuti rurali e naturali ai fini della loro valorizzazione dei paesaggistica. In tal senso, il PTCP indirizza a valutare l'inserimento di zone umide, piccoli boschetti, siepi, filari, piante isolate, sponde fluviali, quali elementi di supporto per l'attuazione del progetto provinciale di rete verde a scala locale

2. Il progetto di Rete Verde Comunale (RVC) potrà essere occasione per individuare interventi compensativi da attuarsi all'interno degli ambiti della medesima. La (RVC) potrà esse integrata, anche cartograficamente, con la Rete Ecologica Comunale (REC), avendo cura di differenziare, nelle norme, gli elementi di cogenza per la salvaguardia della continuità ecologica (di cui al successivo art. 45) dagli indirizzi di attuazione della RV a livello locale, e facendo riferimento, per la visione progettuale dello scenario paesaggistico locale e intercomunale, alla RVP.

3. Al fine del miglioramento della qualità e vivibilità degli ambiti urbani e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto negli insediamenti di pianura, i Comuni potranno anche declinare un apposito progetto, eventualmente da sviluppare in un quadro unitario, che individui gli spazi, l'organizzazione e le NBS (Nature Based Solutions) idonee a garantire i SE (Servizi Ecosistemici) attesi.

4. Il PGT costituisce l'opportunità per i Comuni per definire Carte intercomunali condivise per il paesaggio finalizzate alla formazione degli scenari di Rete Verde intercomunale.

Capo 2 – Rete Ecologica Provinciale

Art. 41 - Definizione e riferimenti (I-P)

1. Per “rete ecologica” si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, la cui funzione è di conservare, incrementare e migliorare il Capitale Naturale della provincia, garantendo il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che interagiscono nel territorio.
2. Il progetto di Rete Ecologica Provinciale, rappresentato cartograficamente nella tavola P10 – REP, si fonda su Unità ecologiche Funzionali, struttura portante degli ecosistemi e del Capitale Naturale provinciale da cui originano i Servizi Ecosistemici (SE) restituiti al territorio, garantendone i collegamenti interni e con le reti ecologiche delle province confinanti. La REP costituisce pertanto uno strumento finalizzato a salvaguardare quelle porzioni di territorio che, per le loro caratteristiche naturali e seminaturali, garantiscono la continuità ecologica e l'erogazione dei principali servizi ecosistemici, concorrendo alla conservazione della biodiversità, alla resilienza ambientale e al benessere della popolazione. Tra i principali servizi ecosistemici del territorio rientrano:
    a. servizi di supporto, quali la conservazione della biodiversità e degli habitat;
    b. servizi di regolazione, quali la regolazione idrologica, il filtraggio delle acque, il ciclo dei nutrienti e lo stoccaggio del carbonio;
    c. servizi di approvvigionamento, quali la produzione di biomassa e di materie prime;
    d. servizi culturali, paesaggistici e storico-naturalistici.

    La qualità ecologica di un territorio è determinata dal grado di naturalità delle coperture del suolo e dalla continuità degli habitat, ma è influenzata negativamente dalla presenza di elementi di pressione antropica quali aree urbanizzate, infrastrutture viarie, insediamenti produttivi, cave e altre trasformazioni territoriali, che determinano frammentazione ecologica e riduzione della funzionalità degli ecosistemi.
3. (P) Nello Schema Direttore della connettività del territorio Provinciale (TAV A8), il PTCP recepisce:
    - la Rete Ecologica Regionale (RER), infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR), e gli indirizzi tecnici regionali della DGR n. 8/8515 del 2008 come modificata dalla DGR n. 8/10962 del 2009;
    - il sistema delle aree protette (siti natura, Riserve, Parchi Regionali, PLIS);
    - le reti ecologiche dei Parchi Regionali, che costituiscono il riferimento per la pianificazione nei territori ricompresi nei Parchi;
    - la Rete Campo dei Fiori – Ticino, approvata con DGP n. 56 del 05.03.2013, così come rettificata, e i Varchi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano, approvati con Deliberazione Assembleare n. 15 del 2014, all’interno delle quali si applica la Valutazione di incidenza);
    - le Aree Prioritarie di Intervento (API), individuate nel progetto Life Gestire 2020 e riconosciute con DGR n. 2423 dell’11.11.2019 e ne disegna le connessioni ecologiche in rafforzamento e coerenza di Rete Natura 2000.

Nel PTCP saranno recepiti in maniera automatica anche eventuali variazioni e aggiornamenti degli schemi di rete ecologica sopra elencati.

Art. 42 - Obiettivi specifici (I)

1. Il PTCP promuove lo sviluppo della Rete Ecologica Provinciale con i seguenti obiettivi specifici:

   a. favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, in specie quelli che interessano il territorio di pianura e di fondovalle, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio, le connessioni con i fiumi e i territori della collina e della montagna, nonché con le reti ecologiche delle province limitrofe;

   b. rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, estendendo agli ambiti vallivi (corridoi fluviali) il ruolo di ambiti vitali propri dei corsi d'acqua, all'interno dei quali deve essere garantita in modo unitario una molteplicità di obiettivi: sicurezza idraulica, funzionalità fluviale, integrità ecosistemica e qualità paesaggistica, in equilibrio e sinergia tra loro;

   c. evitare gli interventi di trasformazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica della rete;

   d. salvaguardare le zone umide esistenti ai sensi della L.R. n. 10/2008 impedendone la distruzione e/o il danneggiamento e promuovendo la formazione di nuove;

   e. promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio cogliendo le eventuali opportunità offerte dalle trasformazioni territoriali, da perseguirsi attraverso un approccio integrato che introietti mitigazioni e idonei accorgimenti compensativi all'interno dei processi di costruzione dei progetti, fin dalle prime fasi di ideazione;

   f. favorire la realizzazione di NBS (Soluzioni Basate sulla Natura) ove possibile, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale;

   g. prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica non delocalizzabili, efficaci opere di mitigazione e compensazione in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica.

2. Il progetto di Rete Ecologica non pregiudica:

   - l'attuazione delle previsioni dei PGT vigenti al momento dell'entrata in vigore del Piano provinciale;

   - la localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali, di interesse provinciale, regionale o nazionale, ma anticipa indicazioni sulle aree di maggiore criticità rispetto alle trasformazioni possibili, fornendo l'opportunità di sviluppare progetti più sostenibili e di delineare le più efficaci compensazioni ambientali;

   - l'attuazione delle previsioni dei piani di settore della Provincia.

Art. 43 - Articolazione della Rete Ecologica (I)

1. La Rete Ecologica Provinciale è articolata in Unità Funzionali e ne evidenzia le minacce più significative, individuate come Elementi Interferenti.

2. Le Unità Funzionali (UF) corrispondono agli elementi costitutivi che sostengono i processi fondamentali della rete e si articolano in:

   - Core-area provinciali (nel seguito della norma indicate anche solo come Core-area, per brevità di trattazione), comprendenti le zone di concentrazione del Capitale Naturale che presentano la massima l'erogazione di SE di supporto e di regolazione. Comprendono anche aree di ampia estensione, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per l'eventuale istituzione o l'ampliamento di aree protette. Gli indirizzi specifici sono riportati all'art. 43 della presente normativa;

   - Aree prioritarie di completamento delle Core-area provinciali: comprendenti aree di dimensioni e forme variabili, caratterizzati da medi livelli di biodiversità e di erogazione di SE. Il valore principale è di "posizione", grazie alla loro strategicità per la continuità e l'efficacia della rete. Sono le aree prioritarie per gli interventi di ripristino degli ecosistemi;

   - Fasce tampone: comprendenti aree con funzione di transizione tra le Core area provinciali e gli insediamenti. Esse hanno lo scopo di proteggere dagli elementi detrattori le core-aree ed i corridoi ecologici; in considerazione della necessità di contemperare tale esigenza con quelle espresse dai sistemi urbani, la loro rappresentazione sulla cartografia del PTCP ha carattere indicativo e potranno essere verificate e meglio articolate in sede di disegno della rete ecologica comunale nella fase di adeguamento dei PGT al PTCP; la verifica e la migliore articolazione comprende la valutazione dell'effettivo ruolo che svolgono nei singoli contesti con possibili rimodulazioni sia in riduzione sia in incremento laddove la loro possibile integrazione/connessione con altre aree contermini sia utile a migliorarne la funzionalità di protezione delle core-area o delle aree prioritarie di completamento;

   - Corridoi ecologici fluviali di primo e secondo livello: comprendono gli ecosistemi fluviali, inclusi quelli altamente modificati, e gli areali di pertinenza. I corridoi, negli spazi aperti del sistema ambientale e rurale, connettono le sorgenti di biodiversità; nei tratti all'interno delle superficie urbanizzate conservano importanti potenzialità di ripristino della funzionalità ecologica, a fronte di interventi adeguati e multifunzionali di rivitalizzazione. Negli spazi aperti del sistema ambientale e rurale sono meritevoli di conservazione e/o riqualificazione nella loro interezza, attraverso strategie di ripristino/riqualificazione degli ecosistemi adeguate ai paesaggi attraversati; all'interno delle superfici urbanizzate il PGT potrà conciliare le esigenze di difesa idraulica e di valorizzazione paesaggistica con quelle di un corretto assetto urbano, anche attraverso azioni di rigenerazione urbana utili a valorizzare il ruolo paesaggistico e gli elementi di fruizione ad esso associabili;

   - Varchi: tratti della rete e/o di corridoi in cui la presenza di strettoie, occlusioni, dinamiche insediative, infrastrutture, determinano o minacciano l'interruzione della rete. Hanno la funzione di impedire la chiusura dei corridoi ecologici e l'isolamento di parti della rete ecologica.

3. La REP non include le aree urbanizzate e urbanizzabili dei PGT vigenti alla data di approvazione del PTCP, così come definite dai criteri del PTR, anche qualora risulti rappresentata nella Tavola P10 del presente piano.

4. Tenuto conto della scala di rappresentazione del PTCP e della natura generale delle banche dati utilizzate, la delimitazione degli elementi della Rete Ecologica al margine del tessuto urbanizzato ha carattere indicativo e può essere rimodulata dai Comuni nell'ambito di redazione dei PGT entro una fascia di 50 metri dal margine stesso, sulla base di adeguate motivazioni che descrivano il ruolo funzionale e di connessione delle UF a scala locale. La rimodulazione degli elementi della REP non potrà comportare la perdita di elementi significativi di connettività ecologica della REP. Non è in alcun modo ammessa qualora interferisca con Siti della Rete Natura 2000.

5. Per tutte le Unità Funzionali (UF) il PTCP prevede i seguenti indirizzi:

   a. preservare e/o incrementare il suolo naturale sia in quantità che in qualità;

   b. mantenere le funzionalità delle UF indicate dal PTCP, con la facoltà da parte dei Comuni di meglio declinare, nei PGT, le UF del progetto di REC, motivandone le eventuali modifiche sulla base dei maggiori elementi di conoscenza disponibili a scala locale;

   c. favorire e incentivare interventi di miglioramento dei suoli, degli ecosistemi, le dinamiche faunistiche e vegetazionali al fine dell'aumento del Capitale Naturale, della resilienza e dello sviluppo spontaneo degli ecosistemi, attraverso l'impiego diffuso di Soluzioni Basate sulla Natura (NBS), finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla produzione di SE;

   d. fornire indicazioni per migliorare gli habitat e i SE, compresi quelli che mitigano il rischio idrogeologico, attraverso interventi con NBS, tra cui le tecniche di ingegneria naturalistica;

   e. favorire l'allargamento e la riqualificazione dei manufatti di attraversamento delle infrastrutture al fine di consentire i passaggi della fauna selvatica;

   f. contenere le interferenze da parte dei tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere previste idonee misure di deframmentazione, mitigazione e compensazione da attuarsi anche con NBS diffuse in grado di erogare i SE necessari, ivi compresi i SE prioritari della macroarea in cui ricade l'impianto;

   g. individuare le UF come luoghi preferenziali per la ricaduta degli interventi di compensazione delle trasformazioni di suolo, e/o di intensificazione insediativa effettuati negli areali non inclusi nella REP;

   h. orientare gli interventi per la fruizione verso una integrazione sostenibile nelle diverse UF, al fine di non pregiudicare la funzionalità della REP. Nel caso di interventi che interessano ambiti degradati gli stessi saranno da armonizzare nel quadro complessivo di sistemazione ambientale.

6. Nei varchi e nei corridoi fluviali della REP, di norma, sono da evitare interventi per la produzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER) che prevedono: impianti fotovoltaici a terra, impianti eolici, ferma restando l'applicazione delle pertinenti previsioni statali; in generale nelle altre UF, all'interno degli ambiti di ex cava o in altri ambiti degradati del territorio, è ammessa la realizzazione di impianti FER.

Art. 44 - Indirizzi per le Core area provinciali e per le Aree prioritarie di completamento delle Core area provinciali (I)

1. Il PTCP prevede le Core area provinciali e le Aree prioritarie di completamento delle Core area provinciali.

2. Le Core area provinciali costituiscono i nuclei strutturali principali del Capitale Naturale. Per le Core area provinciali l'indirizzo prevalente del PTCP è la conservazione di un Capitale Naturale di qualità, in cui gli ecosistemi abbiano una consistenza e un'integrità tale da autosostenersi, nonché la possibilità di sviluppare le dinamiche necessarie alla loro esistenza e alla funzionalità ecologica. A questo proposito, il PTCP indirizza a:

   a. prevedere azioni di ampliamento e di miglioramento ecologico delle Core area di piccole dimensioni, soprattutto se isolate e in pianura, al fine di supportare i SE attesi;

   b. salvaguardare il sistema degli alpeggi attraverso la dotazione di servizi e strutture compatibili con gli ecosistemi presenti e potenziali attraverso il contrasto dell'avanzamento del bosco, promuovendo l'applicazione di misure agroambientali per la conservazione e valorizzazione di arbusteti, praterie naturali e pascoli e attraverso la promozione della filiera dei prodotti tipici di montagna, così come il turismo culturale sostenibile, connesso al mantenimento dell'identità culturale delle malghe e delle aziende agricole presenti;

   c. salvaguardare il sistema forestale nel rispetto della normativa del PIF di competenza, attraverso l'espressione del parere di compatibilità con il PTCP (art. 47, comma 4, della L.R. n. 31/2008). In generale, privilegiare la silvicoltura naturalistica, soprattutto nelle aree di ricarica delle sorgenti, per la stabilizzazione dei versanti e la riduzione del *run off*;

   d. favorire il recupero dei sentieri escursionistici, ponendo attenzione agli usi compatibili nei contesti di maggiore fragilità ecosistemica;

   e. nell'ambito dei terrazzi e degli anfiteatri morenici antichi, promuovere azioni e progetti finalizzati alla conservazione degli habitat prativi e agropastorali, anche per il mantenimento della rete di scolo e del sistema di drenaggio.

3. Nel caso in cui il Comune scelga, in fase di adeguamento del PGT, di confermare previsioni interne alle core area, l'indirizzo è di orientare, tenendo conto del quadro complessivo delle previsioni, alla riduzione del consumo di suolo e al contenimento degli impatti sulla funzionalità ecologica. Altresì nel caso di nuove previsioni che interessano aree appartenenti al comparto agricolo boscato interne alle core area, l'indirizzo del PTCP è la ricomposizione dei nuclei urbani esistenti; le valutazioni prenderanno anche in considerazione lo stato di fatto, il ruolo specifico delle aree rispetto alla funzionalità ecologica, la sovrapposizione con elementi di primo livello della RER e la presenza di alternative a minor impatto.

4. Per le Aree prioritarie di completamento delle Core area, il PTCP prevede l'indirizzo della riqualificazione e collegamento delle Core area, al fine di aumentarne la capacità portante e ridurne la vulnerabilità. A questo proposito, il PTCP indirizza a:

   a. aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema ecologico, attraverso interventi di miglioramento degli habitat e degli ecosistemi, anche locali e di piccole dimensioni, finalizzati a ridare continuità alla rete

e a migliorare le relazioni tra le Core area, con priorità agli agroecosistemi, agli ecosistemi fluviali e alle aree degradate in genere;

b. conservare/rinaturalizzare i corsi d'acqua, privilegiando la diversificazione morfologica delle sponde e la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale, in particolare in corrispondenza degli innesti con le Core area.

Inoltre, negli ambiti di ex cava o in altri ambiti degradati del territorio ricadenti nelle aree prioritarie di completamento delle core area è in generale ammessa la realizzazione di impianti FER o di strutture fruitive di interesse pubblico, da integrare con previsioni di recupero ambientale complessivo di tali ambiti.

5. Nelle Core area e nelle aree prioritarie di completamento è compatibile lo svolgimento dell'attività agricola, così come non è preclusa la realizzazione di interventi e strutture strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agricola, zootecnica, forestale e agrituristica, a condizione che sia garantito il mantenimento della continuità ecologica, sia nella localizzazione delle strutture, sia tramite l'adozione di misure di mitigazione tese a favorire la percorrenza faunistica.

Art. 45 - Indirizzi per le Fasce tampone (I)

1. Per le Fasce tampone l'indirizzo è la protezione della REP, nonché il ruolo di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, attraverso la conservazione dei paesaggi rurali, l'arricchimento ecosistemico e la ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia urbana, lo sviluppo di sinergie tra città e campagna, con attenzione prioritaria al contenimento dei processi conurbativi, di urbanizzazione diffusa e della trasformazione di suolo allo stato naturale. A questo proposito, il PTCP indirizza a:

   a. contenere processi di dispersione urbana ed evitare la nuova realizzazione di strutture ad impatto elevato (impianti inquinanti e/o generatori di traffico, frammentazione, rumore, illuminazione);

   b. promuovere interventi di miglioramento dei boschi e della loro funzionalità ecosistemica, in occasione degli interventi di manutenzione forestale, ove possibile;

   c. rinaturalizzare i corsi d'acqua minori.

Art. 46 - Corridoi ecologici fluviali (I)

1. Il PTCP prevede due livelli di Corridoi ecologici fluviali:

   a. Corridoi fluviali di primo livello - comprendono i seguenti fiumi e torrenti: Ticino, Arno, Rile, Tenore, Olona e Bevera Varesina, Bardello, Boesio, Margorabbia, Tresa, Giona. I corridoi fluviali di primo livello sono cartografati con campiture diverse in riferimento ai due indirizzi prevalenti: conservazione per i tratti di importanza pari alle Core area e riqualificazione per i tratti degradati.

   b. Corridoi fluviali di secondo livello - comprendono i corsi d'acqua non inclusi tra i principali, le aree di pertinenza costituite da spazi aperti naturali, semi naturali. L'indirizzo è unicamente di riqualificazione. I corridoi di secondo livello non sono stati rappresentati nel disegno della REP ai fini della semplificazione del disegno.

2. Indirizzi generali per i Corridoi fluviali:

   a. le fasce di vegetazione riparia sono elementi funzionali importanti dei corridoi fluviali; in tali fasce, fatto salvo il riuso degli argini già presenti, si attua una tutela graduata, in relazione al contesto e agli eventuali interventi da realizzare, a garanzia dello sviluppo e permanenza delle specie igrofile e del mantenimento del contatto acqua/suolo;

   b. all'interno degli spazi aperti del sistema ambientale e rurale, mantenere le fasce di vegetazione ripariale e golenale sufficientemente ampie da garantire la formazione degli habitat fluviali e perifluviali idonei alla REP, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse. Ove possibile, incrementare le fasce vegetate, riconnettendole e/o allargandole;

   c. all'interno delle superfici urbanizzate, articolare un disegno urbano che integri e valorizzi, laddove possibile, il ruolo di connessione del corridoio fluviale con l'articolazione degli insediamenti, favorendo la realizzazione di aree a verde pubblico e/o naturale e la realizzazione di direttrici di connessione fruitiva;

   d. favorire il continuum fluviale, anche agendo sulla pendenza delle sponde per garantire il riequilibrio idraulico, idrologico ed ecologico, nel rispetto della disciplina di governo delle acque;

   e. privilegiare la riduzione del consumo di suolo (sia in applicazione della soglia di riduzione, sia in fase di BES) delle previsioni previgenti che interessano le aree limitrofe ai corridoi fluviali che contribuiscono alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale e della connettività;

   f. finalizzare le previsioni di rigenerazione urbana e territoriale anche all'ampliamento dello spazio fluviale delocalizzando, ove possibile e anche in relazione alla fattibilità degli interventi, i volumi che interferiscono con la dinamica fluviale e aumentano il rischio idraulico. Nelle aree liberate costruire, tramite idonee NBS, neoecosistemi ripariali e golenali, anche come protezione diretta e indiretta dei rischi ambientali;

   g. all'interno degli spazi aperti del sistema ambientale e naturale qualsiasi nuova previsione che comporti l'alterazione degli ecosistemi fluviali, in mancanza di alternative di minor impatto, dovrà essere integrata con opportuni indirizzi di compensazione quali interventi che migliorino la funzionalità del corridoio. Ove possibile è opportuno prevedere l'aumento di spazio fluviale e idonea diversificazione morfologiche delle sponde fluviali, valide sia al miglioramento della funzionalità ecologica del fiume sia alla riduzione del rischio idraulico, completate da opportune opere di rivegetazione anche ricorrendo all'Ingegneria naturalistica, nel rispetto delle politiche pianificatorie di bacino;

   h. la realizzazione di eventuali nuovi tracciati di infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovrà preferibilmente optare per tracciati distanti dai corridoi, possibilmente limitando i tratti paralleli e le intersezioni. Nei tratti interferenti è opportuno prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale finalizzati alla riqualificazione dei tratti dei corsi d'acqua interessati, anche se di scarsa qualità attuale. Particolare attenzione verrà data ai manufatti di attraversamento stradale al fine di ottimizzare la continuità ecologica.

3. Nei corridoi fluviali di primo livello con indirizzo di conservazione attiva, il PTCP indirizza a:

   a. mantenere gli spazi aperti esistenti tra le aree urbanizzate e il corso d'acqua con funzione prevalente di transizione. In questi spazi sono ammesse attività antropiche di basso impatto;

b. ove possibile, aumentare lo spazio perifluviale per aumentare la diversità ecosistemica e, in particolare, le zone umide per il potenziamento della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici (miglioramento microclima, siccità estive, mitigazione degli eventi estremi anche grazie al riequilibrio del deflusso), e per migliorare la qualità delle acque.

4. Nei corridoi fluviali di primo livello con indirizzo di riqualificazione, il PTCP indirizza a:

   a. promuovere azioni per la rimodellazione morfologica e la rinaturalizzazione delle sponde, volti alla formazione di habitat diversificati, alla riduzione del rischio idraulico, alla depurazione delle acque, aumento della biodiversità, ecc;

   b. valutare l'opportunità di riportare in superficie tratti di corsi d'acqua precedentemente tombati, al fine di ridurre il rischio idraulico, anche delocalizzando ove possibile i volumi edilizi più prossimi all'alveo, e destinare le superfici ottenute a NBS in grado di erogare SE molteplici.

5. Nei corridoi fluviali di secondo livello, il PTCP indirizza a promuovere azioni volte al ripristino degli habitat e della funzionalità fluviale, tramite rimodellazione delle sponde, rimozione di eventuali opere idrauliche e rinaturalizzazione spondale.

Art. 47 - Varchi e Nodi (P - ad eccezione dei commi individuati come I)

1. I varchi sono individuati nei punti in cui la continuità ecologica è maggiormente minacciata dalla crescita di insediamenti e infrastrutture.

2. Il PTCP prevede Varchi e Nodi. Tutti i varchi sono numerati e rappresentati nella Carta della Rete Ecologica Provinciale con apposito segno grafico che ne indica la direzionalità. I varchi sono identificabili con le principali aree a rischio per la connettività dove è necessario mantenere la permeabilità ecologica, prestando particolare attenzione ai restringimenti della sezione permeabile presso le "strozzature", laddove presenti, attraverso la conservazione, la tutela attiva e, ove possibile, l'ampliamento degli spazi di naturalità.

3. In sede di redazione del PGT o di Variante, i Comuni, previo confronto con la Provincia (in fase di valutazione di compatibilità con il piano provinciale) sulla base dei criteri indicati nel PTCP, dovranno declinare la geometria dei varchi che dovrà assicurare il mantenimento della funzionalità ecologica e connettiva del varco, in relazione al contesto territoriale in cui si colloca e individuare, laddove possibile, soluzioni attive di sistemazione e riqualificazione del corridoio. Nel caso di varchi interessanti anche il territorio di altri Comuni, è opportuno siano attivate procedure di confronto a partire dalle fasi preliminari della formazione del PGT.

4. Prescrizioni per i varchi:

   a. i varchi hanno l'obiettivo di mantenere le connessioni tra aree di valore paesaggistico ed ambientale e, pertanto, sono soggetti a tutela della loro funzionalità e non possono essere oggetto di previsioni di trasformazione che pregiudichino e impediscano flussi e spostamenti della fauna selvatica; sono ammessi progetti di potenziamento della connettività della rete ecologica tramite interventi di ampliamento, deframmentazione, rinaturalizzazione;

b. la disciplina delle aree agricole interne ai varchi dovrà garantire la loro permeabilità anche rispetto a possibili interventi al servizio dell'attività agricola, limitando, laddove necessario, la possibilità di intervento;

c. le recinzioni, laddove necessarie, potranno essere realizzate con modalità che garantiscano la permeabilità al passaggio di fauna e microfauna;

d. sono ammessi interventi per la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico non delocalizzabili nonché interventi per l'ampliamento, strettamente necessario in termini di occupazione di suolo, riguardanti strutture esistenti rilevanti per lo sviluppo economico e sociale del territorio, limitatamente ai casi di verificata necessità di trasformazione e in assenza di alternative localizzative a minor impatto. Gli interventi dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità del varco anche attraverso adeguate misure di compensazione;

e. in caso di interferenza con tracciati di infrastrutture ferroviarie o viabilistiche (in particolare per la viabilità a due o più corsie per senso di marcia) esistenti, in occasione di opere di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria, prevedere la realizzazione di passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica. Per le infrastrutture di nuova costruzione cfr. articolo 48 c.3. e 4.

3. (I) I varchi, individuati appositamente per il superamento di infrastrutture interferenti, potranno essere puntualmente declinati localmente dai Comuni in occasione di varianti e/o aggiornamenti dei PGT, nell'ambito della progettazione del disegno della Rete Ecologica comunale che terrà conto delle interferenze infrastrutturali e, possibilmente, di adeguate mitigazioni e compensazioni.

4. (I) Orientamenti per i varchi:

a. nelle aree agricole presenti nei varchi sono da preferire pratiche di agricoltura conservativa o biologica o, comunque, a basso impatto ambientale e/o interventi di agro-forestazione;

b. potenziare la funzione connettiva dei varchi attraverso la realizzazione di NBS multifunzionali con particolare attenzione alla formazione di habitat idonei alla biodiversità;

c. promuovere progetti di deframmentazione anche con importanti strutture di bypass delle infrastrutture;

d. utilizzare fasce filtro come mitigazione di elementi interferenti posti al limite del varco;

e. in occasione di interventi di rigenerazione prossimi ai varchi, è opportuno collocare in continuità coi i varchi le aree verdi previste nelle aree in trasformazione.

5. (I) I Nodi indicano areali di ampia estensione e individuati con simbologia indicativa, in cui i Comuni, a propria discrezione, dovranno valutare le possibilità di incrementare i gradi di permeabilità ecologica ed ambientale esistenti attraverso interventi di deframmentazione e/o riordino territoriale, ed eventualmente l'individuazione di nuovi varchi.

6. (I) Il PTCP prevede che eventuali nuovi passaggi faunistici di supporto ai nodi possano essere individuati anche rilocalizzandoli in aree adiacenti sufficientemente ampie e idonee a garantire sufficienti gradi di connettività.

Art. 48 - Elementi interferenti con la REP (I)

1. Costituiscono elementi interferenti per la continuità e la funzionalità della rete ecologica:

   a. Aree estrattive (ATE e CdR).

      I criteri e le modalità di intervento rispondono al principio della mitigazione, riqualificazione e recupero con la finalità di restituire alla REP un tassello del mosaico ambientale realizzato attraverso le modalità previste dal Piano Cave.

      In sede di redazione del PAE sarà opportuno considerare gli indirizzi dell'Unità Funzionale nella quale è localizzata l'area estrattiva.

   b. Infrastrutture programmate.

      Per i tratti di infrastrutture esistenti ad alta interferenza sono auspicati interventi di mitigazione in occasione di manutenzioni, migliorie, accordi di pianificazione, finalizzati a ridurre gli impatti esistenti.

2. Nei tratti in cui si verificano frequenti incidenti con la fauna selvatica, sarebbero da prevedere progetti specifici per la realizzazione di passaggi faunistici (sottopassi o sovrappassi a seconda del tipo di fauna circolante) con relativi impianti vegetazionale di invito, copertura a verde dei sovrappassi, interventi accessori di miglioramento. Come intervento minimo, attrezzare i tratti stradali più interferenti con dissuasori per la fauna, in genere paracarri con catarifrangenti.

3. Negli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture è opportuno evitare ulteriori artificializzazioni degli ecosistemi esistenti e potenziali nelle fasce di territorio adiacenti l'infrastruttura, con particolare riferimento a insediamenti urbani lineari da ambo i lati delle strade e fatto salvo quanto previsto dall'art 23 della presente normativa.

4. Ai fini di una progettazione infrastrutturale coerente con le finalità della REP, occorre promuovere la formazione di scenari di inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali da parte di gruppi di progettazione interdisciplinari con la finalità di prevenire il degrado e la compromissione paesaggistica, attraverso l'individuazione del tracciato più idoneo a garantire la continuità ecologica ed effettuare la ricomposizione paesaggistica del contesto. Contenere altresì i processi conurbativi, attraverso una pianificazione preventiva del contesto attraversato, e promuovere approcci progettuali che integrino le istanze tecnologiche, le istanze del Capitale Naturale e quelle paesaggistiche a partire dalle prime fasi di ideazione, in cui le mitigazioni e le idonee compensazioni sono parte integrante del progetto stradale.

5. Per i tratti di infrastrutture a bassa interferenza, in genere strade montane poste in aree centrali delle Core area, in cui può essere presente il rischio di collisione con gli animali, sono auspicati interventi di mitigazione e riqualificazione:

   - attrezzare i tratti stradali con dissuasori per la fauna, in genere paracarri con catarifrangenti;
   - prevedere scatolari e ponti di attraversamento dei corsi d'acqua di ampia sezione, in modo tale da servire anche come passaggi faunistici;

- evitare ampliamenti delle sedi stradali nei tratti in corrispondenza di fenomeni di dissesto, anche lievi, e favorire opere anti-erosive con tecniche di ingegneria naturalistica;

- promuovere azioni di compensazione e mitigazione delle trasformazioni idonee alla realizzazione di neoecosistemi e coerenti con gli obiettivi della REP.

Art. 49 - Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino (I-P)

1. Il PTCP recepisce nello Schema Direttore della connettività del territorio Provinciale (TAV A8) la rete ecologica di collegamento dei siti Natura 2000 e delle aree naturali comprese tra il massiccio del Campo dei Fiori a nord e la Valle del Ticino a sud, definita dalla Provincia di Varese con Regione Lombardia, il Parco Regionale Lombardo Valle del Ticino e il Parco Regionale Campo dei Fiori, nonché i Comuni interessati, a cui si collega il Contratto di Rete approvato con Delibera di Consiglio n. 8/2014. Il PTCP assumerà in modo automatico ogni modifica apportata ai contenuti del Contratto di Rete e alla geometria della Rete.

2. (P) Ai sensi della DGP n. 56/2013, nelle aree ricadenti nel corridoio della rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino si applica la procedura della Valutazione di Incidenza (VIncA) così come prevista dall' art. 25 bis della L.R . n. 86/1983 e disciplinata dalla DGR 5523/2021.

Art. 50 - Indirizzi per la Rete Ecologica Comunale (I)

1. Il Comune, in fase redazione del PGT e/o di relative Varianti, persegue una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione del territorio comunale e dei conseguenti compiti assegnati alle diverse parti del sistema del verde e degli spazi aperti.

2. A tale scopo, previa verifica/aggiornamento dei dati relativi allo sviluppo e alle previsioni insediative, recepisce e dettaglia i contenuti e le disposizioni della Rete Ecologica Provinciale, predisponendo il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), secondo le modalità di seguito indicate:

   a. individua a scala di maggior dettaglio le Unità Funzionali della REP;

   b. declina i varchi e i corridoi fluviali previo confronto in fase di compatibilità con la Provincia sulla base dei criteri stabiliti dal PTCP, così come ripresi e integrati dalla VInca di Regione Lombardia, e definisce gli eventuali interventi realizzabili in corrispondenza dei Nodi individuati nella tavola P10 -REP, anche attraverso un'attività di maggior definizione, e ne definisce le possibili azioni di protezione/miglioramento nel rispetto degli obiettivi indicati nell'art. 42;

   c. individua gli areali in cui sarebbe opportuno intervenire con azioni per la riqualificazione ecologica delle aree forestali e agricole (o ambiti agricoli), ai fini della maggior strutturazione REP, compatibilmente con le norme statali e regionali che disciplinano le aree agricole e le esigenze di conduzione dei fondi;

   d. individua eventuali ulteriori aree di valore ecologico a completamento del progetto provinciale, ivi comprese ulteriori zone umide, piccoli boschetti, siepi, filari, piante isolate, sponde fluviali, quali elementi di appoggio e di supporto all'attuazione del progetto provinciale di REC e RVC a scala

locale, disciplinandole con forme di tutela idonee all'unità funzionale o al contesto in cui sono inserite;

e. prevede opportune modalità di intervento affinché le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al presente capo.

3. Le eventuali modifiche apportate dagli strumenti urbanistici comunali sulle UF della Rete dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e/o dello stato di fatto dei luoghi e dovranno comunque garantire, nei limiti eventualmente imposti dallo stato di fatto, la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica. Tale coerenza sarà verificata dalla Provincia nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali. Le modifiche di cui al primo periodo potranno essere proposte anche dai PGT adottati prima dell'entrata in vigore del PTCP, e verificate nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT estesa, su espressa richiesta del Comune, ai contenuti del presente Titolo VIII.

4. In recepimento della VIncA, la Provincia valuterà, in sede di verifica di compatibilità del PGT, il progetto ecologico comunale con particolare riferimento all'integrazione della REC con le aree che perderanno la connotazione "urbanizzabile", non ricomprese nella rete, ma con un ruolo funzionale per la connessione.

TITOLO IX – CAMBIAMENTI CLIMATICI, GESTIONE DELLE ACQUE E RISCHI TERRITORIALI

Art. 51 - Cambiamenti climatici e riferimenti per la programmazione di settore e la pianificazione comunale (I)

1. Il PTCP restituisce, nel suo apparato documentale aperto a successivi aggiornamenti e approfondimenti, un quadro conoscitivo e interpretativo delle pressioni e dei rischi indotti sul territorio dai fenomeni climalteranti, nonché un primo quadro di riferimento degli strumenti e delle azioni utili a implementare, nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, misure di adattamento ai fenomeni climalteranti.

2. Gli atti di programmazione settoriale della Provincia o i progetti da essa sviluppati sono chiamati a considerare, nelle loro ipotesi di piano o progetto, i riferimenti e le azioni ivi proposte, salvi eventuali e ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento.

3. Nella sezione dei *Criteri per il governo del territorio* del PTCP sono fornite le linee guida utili a compiere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici negli atti di gestione e governo del territorio dei Comuni (PGT e Regolamenti Edilizi). Il medesimo documento fornisce indicazioni utili ad aumentare la resilienza agli effetti dell'isola di calore, con priorità alle porzioni territoriali a maggiore vulnerabilità degli elementi fisici del territorio (spazi ad alta densità e alta impermeabilizzazione) e della popolazione ivi insediata, con particolare riferimento alla popolazione debole (bambini e anziani).

4. Nella redazione del PGT i Comuni promuovono, l'approfondimento della conoscenza e l'implementazione di tali misure e azioni, anche qualitative, in concorso con le altre azioni o misure individuate dal PGT in tema di corretto assetto ambientale del territorio.

Art. 52 - Invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile (I)

1. I Comuni promuovono, anche attraverso meccanismi incentivanti, l'applicazione dei principi di invarianza idraulica, idrologica e di drenaggio urbano sostenibile, ai sensi dell'articolo 58-bis della L.R. n. 12/2005 nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Regionale n. 07/2017 e s.m.i.
2. Il Documento semplificato del rischio idraulico comunale nonché lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 del R.R. 07/2017 e s.m.i. (il cui approfondimento può essere esteso a una scala intercomunale) individuano le soluzioni di drenaggio urbano sostenibile necessarie per mettere in sicurezza il sistema urbanizzato e, dove necessario, anche il sistema ambientale esterno. Per l'individuazione delle aree a rischio e per la definizione delle opere è auspicabile il coinvolgimento del gestore del servizio idrico integrato.
3. Gli interventi eventualmente individuati come di rilevanza sovracomunale o che interessino zone ampie o critiche di un territorio comunale possono essere oggetto di intese con la Provincia sentito il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), anche al fine della partecipazione a meccanismi di perequazione territoriale o di partenariato istituzionale per l'accesso a finanziamenti di scala sovralocale.
4. Ai fini di cui al precedente comma sono considerate prioritariamente dalla Provincia:
   - le proposte presentate dai raggruppamenti di Comuni;
   - le soluzioni di drenaggio che portino benefici a più territori comunali;
   - le soluzioni di drenaggio sostenibile che, riguardando aree a verde che svolgono anche funzioni ecologiche e paesaggistiche, implementino il progetto di REP o RVP del PTCP.
5. Nei casi in cui sia tecnicamente fattibile e considerato quanto disposto dal R.R. n. 7/2017, il PGT è sollecitato a promuovere, anche attraverso meccanismi incentivanti da declinare nelle norme di piano, l'attuazione di soluzioni di drenaggio sostenibile da parte di attuatori privati, al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane. Dette previsioni sono utili a contribuire all'attuazione della Rete Verde provinciale, nonché alla mitigazione degli effetti delle isole di calore.
6. Per gli interventi di riuso delle aree dismesse caratterizzate da forte impermeabilizzazione del suolo, il PGT è chiamato a perseguire azioni di de-impermeabilizzazione e il miglioramento della qualità ambientale dei sistemi urbani attraverso interventi *Nature Based Solutions* (NBS).
7. Per gli interventi che interessano suoli liberi il PGT persegue il mantenimento di adeguate superfici permeabili e la loro adeguata sistemazione ambientale attraverso interventi *Nature Based Solutions* (NBS).

Art. 53 - Risorse idriche e ciclo delle acque (I)

1. In relazione agli obiettivi di tutela delle risorse idriche, il PTCP promuove un approccio integrato tra la pianificazione territoriale e la pianificazione e gestione del ciclo delle acque, che comprende i servizi idrici di approvvigionamento, di fognatura e depurazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, Comuni, nella redazione dei propri PGT:

a. contribuiscono al quadro conoscitivo necessario ad orientare la definizione dello scenario programmatico degli interventi di potenziamento del sistema idrico integrato fornendo le informazioni relative al carico previsto sullo stesso (utilizzando dei criteri condivisi sulla stima del fabbisogno futuro al fine di non penalizzare le eventuali diversità territoriali rispetto alle attività da insediare) e, sulla scorta di tali scenari, procederanno a condividere a livello di agglomerato le proprie potenzialità di espansione in accordo con l'ufficio d'ambito e il gestore del S.I.I., in base alle modalità definite nell'elaborato dei Criteri del PTCP, nel rispetto della capacità di approvvigionamento e della capacità idraulica e depurativa dei sistemi di fognatura e depurazione;

b. individuano anche in accordo con altri Comuni, e sulla base di quanto emerso dallo Studio di gestione del rischio idraulico di cui al R.R. 07/2017 le aree utili alla messa in atto di soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua (aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti).

3. Nei Regolamenti Edilizi, promuovono idonee misure per ridurre il consumo idrico potabile pro-capite, introducendo:

   - indicazioni e misure per la realizzazione o il potenziamento di reti duali, di vasche di accumulo e riuso delle acque meteoriche per servizi e attività produttive, impianti per l'utilizzo geotermico delle acque di prima falda, ecc.;
   - indicazioni e misure per l'utilizzo delle acque meteoriche per gli utilizzi secondari, negli edifici esistenti, negli interventi di trasformazione, anche relativamente ad aree scoperte private o spazi pubblici.

4. Il PGT stimola il collegamento tra l'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie, sia residenziali, sia per altre funzioni, alla contemporanea attuazione degli interventi di cui al comma precedente, utili a ridurre il consumo idrico potabile pro-capite e a garantire la sostenibilità delle previsioni rispetto al sistema idrico integrato.

5. Al fine di contenere i consumi della risorsa idropotabile, i Comuni approfondiscono, in fase di redazione del PUGSS, di concerto con il gestore del SII, l'analisi delle situazioni critiche nella rete di distribuzione e propongono idonei interventi di riqualificazione della rete.

6. I Comuni, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, coerentemente a quanto previsto nella DGR IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i. ed eventualmente avvalendosi dei dati storici forniti dal gestore del Servizio idrico integrato:

   a. sviluppano un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda;

   b. sviluppano un'analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso livello qualitativo;

   c. sviluppano un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area, e attribuiscono ad essa adeguate classi di fattibilità idrogeologica e relative prescrizioni;

   d. relativamente alle opere di captazione a scopo potabile, censiscono i pozzi pubblici e quelli privati ai sensi della DGR 2616/2011 e s.m.i, riportando l'estensione della zona di rispetto delle captazioni ad

uso pubblico come indicata negli atti autorizzativi (deliberazione della Giunta regionale 27 Giugno 1996, n. 15137), evidenziando in particolare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

7. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze controlla gli scarichi nei corpi idrici, ne monitora le portate e individua, in collaborazione con i Comuni, le situazioni di contaminazione; orienta altresì la propria attività autorizzativa per quanto riguarda le concessioni d'uso delle acque in coerenza con quanto espresso al comma 1 e favorisce lo sviluppo di progetti di scala sovracomunale o di bacino per il perseguimento degli obiettivi del medesimo comma.

Art. 54 - Ambiti a rischio idrogeologico (I)

1. Il PTCP persegue, in coerenza con le indicazioni della legislazione regionale e la pianificazione di settore, l'obiettivo di tutelare le risorse idriche e il contenimento dei rischi idrogeologici, assumendo i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione formulati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e da Regione Lombardia.

2. Il PTCP assume a tal fine i contenuti delle banche dati regionali e degli altri enti preposti in relazione alla componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio provinciale. Tali dati costituiscono riferimento per la condivisione dei dati e delle informazioni inerenti all'assetto idrogeologico e sismico contenute nei PGT e per la loro coerenza con gli strumenti settoriali di scala superiore.

3. Sulla base dei contenuti di cui al comma precedente, nell'apparato cartografico del PTCP sono individuati gli Ambiti a rischio idrogeologico costituiti dagli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico, l'inventario dei fenomeni franosi, le fasce fluviali del PAI che recepiscono i contenuti del PAI vigente e le relative disposizioni e le "mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni" definite dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico Padano, approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 e successivi aggiornamenti.

4. Per gli Ambiti a rischio idrogeologico valgono le seguenti previsioni orientative:

   a. favorire gli interventi di forestazione nelle Aree a vincolo idrogeologico individuate dall'apparato cartografico del PTCP, secondo le norme di attuazione del PAI;

   b. realizzare interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle Aree a rischio idrogeologico individuate dall'apparato cartografico del PTCP;

   c. privilegiare la riduzione del consumo di suolo (sia in applicazione della soglia di riduzione, sia in fase di BES) delle previsioni che interessano le classi di rischio idraulico medie e basse; nei casi di previsioni in corso di attuazione, in particolare nella classe media, laddove possibile indirizzarne il completamento nella logica della maggiore permeabilità dei suoli a rischio;

   d. finalizzare le previsioni di rigenerazione urbana e territoriale anche al miglioramento del deflusso naturale delle acque delocalizzando i volumi che interferiscono con la dinamica fluviale e aumentano il rischio idraulico. Nelle aree a rischio idraulico medio privilegiare la riduzione del carico insediativo attraverso interventi di rinaturalizzazione (anche parziale) ed aumento della permeabilità dei suoli;

   e. non modificare l'assetto morfologico dei luoghi nella conduzione delle attività agricole, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini irrigui.

5. I Comuni, con riferimento alla parte 4 della DGR n. IX/2616 e s.m.i e al capitolo 6 della DGR n. X/6738 del 2017, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

   a. individuano le infrastrutture e i manufatti ricadenti in Aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscano elemento di rischio;

   b. individuano, verificano ed integrano alla scala di maggior dettaglio le informazioni e i dati, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia e Provincia di Varese;

   c. recepiscono le previsioni relative alle opere strategiche, ai fini dell'assetto dei bacini idrografici contenute nella Tabella "Progetti e Studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo", di cui alla sezione Strumenti Operativi del PTR e sono tenuti a trasmettere in Regione il proprio Documento di Piano di PGT o sue varianti così come indicato nel PTR;

   d. recepiscono i contenuti dei Progetti Strategici di Sottobacino approvati e vigenti relativi al territorio provinciale.

TITOLO X - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 55 - Contenuti minimi dei PGT con riferimento alla scala sovracomunale (I)

1. I contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi sono individuati nel presente articolo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c), della L.R. n. 12/2005, in coerenza con quanto indicato nei Titoli III, IV, VIII e IX delle presenti norme.

2. Ai sensi del comma 1, il Documento di piano descrive, anche attraverso apposita sezione di sintesi dei contenuti dei vari atti del PGT, come le scelte di pianificazione alla scala comunale si rapportano agli obiettivi e alle disposizioni del PTCP, del PTR e degli altri atti sovraordinati di cui rappresentano contenuti integrativi, con particolare riferimento:

   a) ai contenuti del Titolo III - *Gerarchie territoriali e insediamenti di portata sovracomunale* - delle presenti norme relativamente a:

      I. come sono stati considerati nella pianificazione comunale gli interessi di rango provinciale e sovracomunale di cui all'articolo 13, comma 3;
      II. come sono stati individuati o proposti eventuali insediamenti di rilevanza sovracomunale ai sensi dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16, anche in relazione all'eventuale ruolo di polarità territoriale riconosciuto dal PTCP ai sensi del precedente articolo 12;

   b) ai contenuti del Titolo IV - *Sistema infrastrutturale e reti tecnologiche* – delle presenti norme relativamente a:

      I. come sono state recepite le indicazioni infrastrutturali di cui al precedente articolo 19, anche in relazione al grado di prescrittività di cui alla Tabella A dell'Allegato - Mobilità e alle individuazioni infrastrutturali di cui alla Tavola P1 - MOB1, motivando le scelte delle previsioni

che dovranno concorrere, laddove possibile alla scala comunale, alla soluzione delle criticità rilevate o di quelle già individuate dalla tavola P3 - MOB3 del PTCP e garantendo la sostenibilità ambientale e paesaggistica;

II. come sono state recepite le indicazioni di cui al precedente articolo 21, in merito al sistema ciclopedonale provinciale o sovraprovinciale nonché agli indirizzi generali per lo sviluppo della ciclopedonalità a scala comunale;

c) con riferimento dal Titolo V - *Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione* - relativamente a:

I. modalità di stima dei fabbisogni, per la residenza e per altre funzioni, secondo i criteri indicati dall'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014;

II. rapporto intercorrente tra domanda insediativa attesa nel comune e offerta insediativa del PGT;

III. quantificazione della soglia di consumo di suolo di cui all'art 8 comma 2 lett. b bis) L.R. n. 12/2005, della soglia di riduzione del consumo di suolo di cui ai *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo* dell'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014, nonché del Bilancio Ecologico del Suolo di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), della L.R. n. 31/2014;

IV. individuazione degli ambiti di rigenerazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies) della L.R. n. 12/2005 e azioni/politiche di sostegno ai processi di rigenerazione urbana e territoriale promosse del PGT;

d) con riferimento dal Titolo VI - *Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico* - relativamente a come sono stati recepiti gli Ambiti Agricoli di Interesse Strategico individuati dal PTCP, con descrizione delle eventuali rettifiche/modifiche apportate a tale individuazione, secondo quanto indicato ai precedenti articoli 27 e 28; ed alla coerenza dell'individuazione delle aree agricole comunali con i criteri di cui all'articolo 29;

e) a quanto indicato dal Titolo VII - *Paesaggio* - relativamente a:

- come sono stati implementati nel piano i contenuti paesaggistici ivi declinati all'articolo 29, anche in applicazione di quanto previsto dal PPR;

- come sono stati considerati gli obiettivi e gli orientamenti strategici indicati per gli Ambiti del paesaggio di cui all'articolo 31;

f) a quanto indicato dal Titolo VIII - *Rete verde e rete ecologica provinciali* - relativamente a come la Rete Ecologica Comunale e la Rete Verde Comunale individuate negli atti del PGT si rapportano a quanto ivi indicato, con particolare riguardo a:

- le interazioni o i rapporti intercorrenti tra Rete Ecologica e Rete Verde secondo le linee orientative descritte all'articolo 35;

- i profili di coerenza del PGT rispetto ai criteri richiamati all'art. 36, per la costruzione della Rete Verde;

- come è stata perseguita una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione del territorio comunale e dei conseguenti compiti assegnati alle diverse parti del sistema del verde e degli spazi aperti;

3. In relazione a quanto sopra indicato costituisce comunque documentazione minima del PGT:

a) nel Documento di Piano:

I. l'individuazione cartografica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 lett. e sexies, della L.R. n. 12/2005, degli ambiti destinati alle attività logistiche nonché l'individuazione degli eventuali insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/2024, con specificazione se questi ultimi ricadono all'interno o all'esterno degli Ambiti Territoriali Idonei individuati dal PTCP ai sensi dell'art.15, comma 7 quinquies, della L.R. n. 12/2005;

II. l'individuazione cartografica di eventuali altri insediamenti di rilevanza sovracomunale individuati dal PGT ai sensi di cui agli articoli 13, 14 e 16 delle presenti norme;

III. l'individuazione cartografica degli elementi infrastrutturali di scala sovralocale indicati dalla tavola P1 - MOB1 o derivanti da altra programmazione regionale o nazionale sovraordinata;

IV. l'individuazione cartografica degli elementi della mobilità ciclopedonale di scala sovralocale indicati dalla tavola P4 - MOB4 o derivanti da altra programmazione regionale o nazionale sovraordinata;

V. la restituzione cartografica dello schema di Rete Ecologica Comunale e della Rete Verde Comunale, in attuazione di quanto indicato nel Titolo VIII - Rete verde e rete ecologica provinciali - e dei relativi criteri;

VI. in attuazione del PPR, la definizione della Carta condivisa del paesaggio e della Carta della sensibilità del paesaggio comunale, considerando i contenuti del precedente Titolo VII e i criteri forniti dal PTCP.

b) nel Piano dei Servizi:

I. l'individuazione cartografica degli eventuali servizi sovracomunali, esistenti o di progetto, individuati dal PGT ai sensi del precedente articolo 14;

II. l'individuazione cartografica degli elementi infrastrutturali di scala sovralocale indicati dalla tavola P1 - MOB1 e degli eventuali corridoi di salvaguardia conformativi di cui al precedente articolo 19 comma 6, con eventuale specificazione normativa della disciplina urbanistica da applicarsi, laddove pertinente alla disciplina urbanistica del Piano dei Servizi o anche in raccordo con il Piano delle Regole;

III. l'individuazione cartografica degli elementi della mobilità ciclopedonale di scala sovralocale indicati dalla tavola P4 - MOB4 o derivanti da altra programmazione regionale o nazionale sovraordinata, comprensiva della disciplina necessaria alla loro attuazione, nonché l'individuazione degli altri elementi del sistema della mobilità leggera di scala comunale;

IV. l'esplicitazione cartografica della Rete Ecologica Comunale, anche con eventuale approfondimento rispetto allo schema individuato dal DdP, con esplicitazione della relativa normativa, anche in raccordo con la più generale normativa del PGT relativa al sistema agricolo o ambientale comunale;

V. l'esplicitazione cartografica della Rete Verde Comunale, eventualmente integrata con il progetto di Rete ecologica Comunale di cui al precedente punto IV;

VI. l'individuazione delle misure individuate dallo studio di gestione del rischio idraulico o dal documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui al R.R. 07/2017 e s.m.i., secondo quanto indicato dall'art. 14, comma 5 lett. b), dello stesso R.R. 07/2017; nel caso in cui tali misure siano elementi di supporto alla RVP, tali individuazioni dovranno essere riportate anche nella Carta della Rete Verde Comunale o comunque opportunamente evidenziate negli elaborati, anche testuali, del PGT;

c) nel Piano delle Regole:

I. relativamente agli elementi infrastrutturali individuati dalla tavola P1 - MOB1 e dalla Tabella A dell'Allegato - Mobilità, l'individuazione cartografica degli eventuali corridoi di salvaguardia conformativi di cui al precedente articolo 19, comma 6, e l'esplicitazione (cartografica e/o normativa) della disciplina urbanistica da applicarsi nei corridoi di salvaguardia non conformativi di cui al precedente art. 19, comma 7;

II. relativamente alle dorsali ciclopedonali provinciali rappresentate nella tavola P4 - MOB4, l'esplicitazione (cartografica e/o normativa) della disciplina urbanistica da applicarsi ai tracciati conformativi di cui al precedente articolo 21, comma 9, o non conformativi di cui al precedente articolo 21, comma 10;

III. l'individuazione cartografica degli Ambiti Agricoli di interesse Strategico - AAS, di cui ai precedenti articoli 27 e 28, nonché la relativa disciplina urbanistica (anche ricompresa nella più ampia normativa del sistema agricolo comunale), con esplicitazione (anche in apposita sezione del DdP) delle eventuali rettifiche/modifiche apportate alle individuazioni del PTCP;

4. La Carta del Consumo di suolo del PGT (Piano delle Regole) redatta comunque secondo le modalità indicate dai *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo* dall'Integrazione del PTR alla L.R. n. 31/2014, deve consentire il riconoscimento puntuale, attraverso appositi perimetri e codifiche, delle variazioni di consumo di suolo (riduzione e/o incremento), con le relative quantificazioni della soglia di riduzione del consumo di suolo e del Bilancio Ecologico del Suolo (se del caso prodotte anche in elaborato tabellare autonomo da ricomprendersi negli elaborati testuali del PGT).

5. La componente geologica del PGT ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 12/2005, costituisce contenuto minimo dei PGT secondo i contenuti previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 56 - Criteri per la valutazione di compatibilità dei PGT (I)

1. La Provincia svolge la valutazione di compatibilità dei PGT ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005, attenendosi alle previsioni prescrittive e orientative contenute nelle presenti Norme, ai contenuti dei Criteri per il governo del territorio e ai limiti di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale.

Allegato - Mobilità

Tabella "A" - definizione dei gradi di prescrittività riferiti a progetti stradali di cui all'art. 19 della Normativa di PTCP

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
SP 1	Collegamento da Cittiglio a Laveno	S–2c	Accordo di pianificazione SP 1 approvato con DCP PV 59 del 14.12.2010. Progetto FNM per eliminazione passaggio a livello di Cittiglio	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
SP 50dir	Collegamento Gavirate – Besozzo - Brebbia	S-2e	Progetto approvato Provincia di Varese + Accordo (1997) tra enti territoriali	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
SS 629	Riqualifica (messa in sicurezza intersezioni)	S-4	Progetti esecutivi ANAS e progetto di fattibilità Provincia di Varese	Conformativo dei suoli	Non applicabile
TGZ_VA	Sistema delle tangenziali di Varese, da Malnate a valico di Gaggiolo.	S-5	Progetto definitivo trasmesso da C.A.L. S.p.A. al MIT il 21.4.2009 ai sensi della procedura ex artt. 166 e 167 comma 5 D.Lgs. 163/2006. **(art. 102bis l.r. 12/2005 - PTR agg. 2024)**	Conformativo dei suoli	60 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
CO – VA	Collegamento autostradale tra Como e Varese	S-6	Per il tratto nei Comuni di Lozza e Vedano Olona: tracciato proposto dal Comune di Vedano Olona il 14.11.2013 e assentito da I.L. S.p.A. con nota del 13.2.2014. **(art. 102bis l.r. 12/2005 - PTR agg. 2024 – Progetto da aggiornare)**	Orientamento e indirizzo	150 m per lato
TGZ_SL	Tangenziale di Somma Lombardo	S-7a	Progetto preliminare ANAS	Orientamento e indirizzo	80 m per lato
TGZ_SL	Tangenziale di Somma Lombardo	S-7b	Proposta del Comune di Somma Lombardo	Orientamento e indirizzo	80 m per lato
BSN_MXP	Collegamento Besnate - Malpensa	S-8a	Progetto preliminare ANAS	Orientamento e indirizzo	80 m per lato
BSN_MXP	Collegamento Besnate - Malpensa	S-8b	Proposta del Comune di Somma Lombardo	Orientamento e indirizzo	80 m per lato
SS 233	Variante tra Tradate e Lonate Ceppino (tra SP 2 dir e SP 2)	S-9a	Progetto preliminare Provincia di Varese come recepito da Regione Lombardia	Orientamento e indirizzo	60 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
SS 233	Variante tra Origgio e Tradate	S-9b	Opera in Legge Obiettivo, con progetto preliminare Società Pedemontana S.p.A. approvato dal CIPE	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
TGZ_GAL	Tangenziale Ovest di Gallarate	S-10	Previsione del Piano Territoriale d'area Malpensa.	Orientamento e indirizzo	30 m per lato
COLL_14_28	Collegamento tra la SP 14 dir e la SP 28	S-13	Proposta di PTCP da stralcio del Progetto definitivo FNME	Orientamento e indirizzo	40 m per lato
BRT_GAL	Bretella di Gallarate	S-14	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 27 del 21.11.2018 pubblicata sulla G.U. n. 153 del 4.7.2018). Esecutivo approvato con Dispositivo dell'Amministratore Delegato ANAS 25/7/2022 **(art. 102bis l.r. 12/2005 - PTR agg. 2024)**	Conformativo dei suoli	60 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
SS 341	Variante tratto Nord da Vanzaghello (MI) a Gallarate.	S-15	Definitivo presentato il 2.12.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. IX/3024 del 15.2.2012). **(art. 102bis l.r. 12/2005 - PTR agg. 2024)**	Conformativo dei suoli	60 m per lato
SS 33	Variante del "Sempione"	S-17	Progetto preliminare presentato il 4.6.2003 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/14474 del 6.10.2003)	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
PDC_VO	"Peduncolo" di Vedano Olona	S-19	Progetto definitivo valutato positivamente con prescrizioni in procedura VIA regionale (Decreto n. 1020 del 7.2.2011). **(art. 102bis l.r. 12/2005 - PTR agg. 2024)**	Conformativo dei suoli	40 m per lato
FGN_CLS	Collegamento tra SP 20 e SP 22 tra Fagnano Olona e Castelseprio	S-23	Accordo di pianificazione SP 12 – SP 22 approvato con DCP PV 18 del 17.4.2012	Orientamento e indirizzo	30 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
SS 233	Variante tra Lonate Ceppino e Lozza.	S-24	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
TRB_TRD	Collegamento tra la località Torba e la SS 233 con proseguimento in comune di Tradate	S-30	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	30 m per lato
VARSP19	Variante al tracciato SP 19	S-31	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
V_ARNO	Collegamento Val d'Arno	S-34	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	40 m per lato
VARSP36	Variante alla SP 36 in Comune di Ispra	S-37	Progetto esecutivo Provincia di Varese	Conformativo dei suoli	40 m per lato
VAR1SP32	Variante alla SP 32 in Comune di Sangiano – prima fase	S-38	Progetto di fattibilità Provincia di Varese	Conformativo dei suoli	60 m per lato
VARSP48	Variante alla SP 48 nei Comuni di Angera e Taino	S-39	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	80 m per lato
VIASEL	Via Selene	S-40	Progetto esecutivo Comune di Varese	Conformativo dei suoli	20 m per lato
VIAVER	Variante a Via Verbano	S-41	Progetto Definitivo Comune di Maccagno con Pino e Veddasca	Conformativo dei suoli	40 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
CASFAG	Collegamento Cassano Magnago - Fagnano Olona	S-42	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
TGZCAS	Tangenziale di Cassano Magnago	S-43	Progetto definitivo del Comune di Cassano Magnago	Conformativo dei suoli	40 m per lato
VIATRI	Collegamento SP 69 – SP 31	S-44	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
PNTTRE	Nuovo ponte sul fiume Tresa	S-45	Tracciato del PGT del Comune di Luino	Orientamento e indirizzo	30 m per lato
BUS_CAR	Riqualifica della SS 336 da Busto Arsizio a Cardano al Campo	S-46	Progetto di fattibilità tecnica ed economica ANAS	Conformativo dei suoli	60 m per lato
VIAGIU	Riqualifica della SS 336 (via Giusti a Somma Lombardo)	S-47	Progetto definitivo ANAS	Conformativo dei suoli	40 m per lato
VAR2SP32	Variante alla SP 32 in Comune di Sangiano – seconda fase	S-48	Proposta di PTCP	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
VARSP46	Variante alla SP 46 in Comune di Vedano Olona	S-49	Studio di fattibilità FNM	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
PONBOE	Nuovo ponte sul Torrente Boesio	S-50	Progetto esecutivo Provincia di Varese	Conformativo dei suoli	20 m per lato

STRADA n.b.: la cartografia di Piano ha valore indicativo, per l'esatta localizzazione dell'infrastruttura, si rimanda al progetto (o allo studio di fattibilità) della stessa.		SIGLA (rif. in cartografia)	STUDIO O PROGETTO DI RIFERIMENTO PER LA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	GRADO DI PRESCRITTIVITÀ (art. 19 NdA)	**Profondità del corridoio di salvaguardia** (in m dall'asse)
PLLAV	Variante alla SP394 dir in Comune di Laveno Mombello	S-51	Progetto esecutivo Provincia di Varese	Conformativo dei suoli	20 m per lato
VAR_SP28	Circonvallazione alla SP 28 in Comune di Ferno	S-52	Protocollo d'Intesa sottoscritto il 06.06.2022 tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, Enac, SEA e i Comuni del CUV	Orientamento e indirizzo	60 m per lato
A8_BRT	Riqualifica bretella A8-Varese	S-53	Progetto preliminare trasmesso dal MIT a Regione Lombardia il 06.03.2013	Conformativo dei suoli	80 m per lato

Tabella “B” - Tratti di dorsali ciclopedonali “progettati” di cui all’art. 22 della Normativa di PTCP e riportati nella tavola MOB 4 con grado di prescrittività conformativo dei suoli, con indicazione del provvedimento di approvazione del progetto di riferimenti ai fini della conformatività.

Dorsale	Tratto	Atto approvazione PFTE
Lago Maggiore	Da Golasecca ad Angera (loc. Cimitero)	Provincia di Varese PD approvato con Det. Dir. n. 1686 del 21/08/2023
Laghi Varesini	Da Sesto C. a Mercallo	Provincia di Varese PD approvato con Det. Dir. n. 1686 del 21/08/2023
Valle Olona	Castellanza	Provincia di Varese PFTE “MOVE ON” approvato con Det. Dir. n. 2285 del 13/11/2023 PE approvato con Det Dir. n. 297 del 15/02/2024
Valle Olona	Da Castiglione O. a Malnate (Folla) – escluso Gere	Provincia di Varese PFTE “MOVE ON” approvato con Det. Dir. n. 2285 DEL 13/11/2023 PE approvato con Det. Dir n. 315 DEL 19/02/2024
Valle Olona	Tratto loc. Gere (Malnate)	Provincia di Varese PD approvato con Det. Dir. n. 2355 del 17/12/2021 PE approvato con Det. Dir. n. 2346 del 29/11/2022
Varesina	Saronno	Comune di Saronno PFTE approvato con Del. G.C. n.148 del 28/6/2023 PE approvato con Det. Dir. n. 498 del 21.5.2024

Dorsale	Tratto	Atto approvazione PFTE
Varesina	Da Tradate a Venegono Inferiore	Comune di Tradate PE approvato in linea tecnica con Det. Dir. n. 1091 del 29/12/2023 Venegono Inferiore PE approvato in linea tecnica con Det. Dir. n. 589 del 29/12/2023
Valli del Verbano	Gavirate: Lago di Varese – Via dello Sport	Comune di Gavirate Progetto definitivo approvato con delibera n. 45 del 23/06/2022
Valli del Verbano	Gavirate: Via dello Sport - Campo sportivo	Provincia di Varese Progetto Esecutivo approvato con determina n. 1240 del 27/06/2024
Valli del Verbano	Besozzo	Comune di Besozzo PFTE approvato con Del. G.C. n.130 del 13/11/2023
Valli del Verbano	Da Cuvio a Gemonio (passando per Casalzuigno, brenta e Azzio)	Comunità montana Valli del Verbano PFTE approvato con Determina n. 874 del 12/11/2024
Valli del Verbano	Da Luino al confine IT-CH (Fornasette)	Comune di Luino PFTE approvato con Delibera n. 93 del 24/06/2024 PE approvato con DGC n. 183 DEL 16/12/2024
Piambello	Da Bisuschio a Porto Ceresio	Comunità Montana del Piambello Progetto definitivo delibera n. 18 del 03/05/2023 Progetto esecutivo: delibera n. 34 del 10/08/2023 e delibera n. 5 del 31/01/2024